Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 215 del 15 settembre 2011 - Serie generale

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

PARTE PRIMA — **Roma - Giovedì, 15 settembre 2011** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

N. 207

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per talune società e assegnazione di risorse finanziarie per la regione, Abruzzo, Molise, Emilia-Romagna, Campania e Liguria.

S O M M A R I O

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 27 luglio 2011.

Concessione, ai sensi dell'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società PUBLIEPOLIS - (Decreto n. 60887).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Visti gli accordi sottoscritti tra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e le Regioni Emilia Romagna (16.04.2009), Lombardia (16.04.2009), Toscana (16.04.2009), Piemonte (22.04.2009), Lazio (16.04.2009), Veneto (16.04.2009), Campania (16.04.2009), Sicilia (22.04.2009) e Sardegna (29.04.2009) che stabiliscono che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 07.10.2010, relativo alla società PUBLIEPOLIS SPA per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

Visti gli assensi delle Regioni Emilia Romagna (14.10.2010), Lombardia (03.11.2010), Toscana (06.12.2010), Piemonte (15.10.2010), Lazio (21.02.2011), Veneto (12.10.2010), Campania (12.10.2010), Sicilia (29.10.2010) e Sardegna (15.11.2010) che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società PUBLIEPOLIS SPA, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

Vista l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda PUBLIEPOLIS SPA;

Visto lo stanziamento di 600 milioni di euro - a carico del fondo per l'occupazione di cui all'art.1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni - previsto dall'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 07.10.2010, per il periodo dal 01.10.2010 al 30.09.2011, in favore di un numero massimo di 24 lavoratori della PUBLIEPOLIS SPA, dipendenti presso gli stabilimenti di:

Cagliari (CA) – 4 lavoratori;

Milano (MI) – 8 lavoratori;

Venezia (VE) – 5 lavoratori;

Roma (RM) – 2 lavoratori;

Napoli (NA) – 1 lavoratore;

Firenze (FI) – 1 lavoratore;

Bologna (BO) – 1 lavoratore;

Torino (TO) – 1 lavoratore;

Palermo (PA) – 1 lavoratore;

così suddivisi:

24 lavoratori – per il periodo dal 01.10.2010 al 31.12.2010;

23 lavoratori – per il periodo dal 01.01.2011 al 30.09.2011.

Sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata:

l'intera contribuzione figurativa e il 70 % del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa (ad esclusione dei lavoratori delle Regioni Lombardia, Campania e Piemonte per il periodo dal 01.01.2011 al 30.09.2011);

l'intera contribuzione figurativa e il 100 % del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa, limitatamente ai lavoratori delle Regioni Lombardia, Campania e Piemonte per il periodo dal 01.01.2011 al 30.09.2011.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE – POR regionale, ad esclusione dei lavoratori delle Regioni Lombardia, Campania e Piemonte per il periodo dal 01.01.2011 al 30.09.2011.

Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 439.030,62 (quattrocentotrentanovemilatrenta/62).

Matricole INPS: 1707582082

Pagamento diretto: SI

Art. 2.

L'onere complessivo, pari ad euro 439.030,62 (quattrocentotrentanovemilatrenta/62), graverà sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione ed in particolare sulle risorse di cui all'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 impegnate per gli ammortizzatori in deroga e non completamente utilizzate.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2011

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

11A11663

DECRETO 28 luglio 2011.

Concessione del trattamento, ai sensi dell'art. 19, comma 10-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, come prorogato dall'art. 1, comma 32, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, per la società FOOD SYSTEM SRL - (Decreto n. 60961).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 19, comma 10 bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con il quale è stato previsto: "ai lavoratori non destinatari dei trattamenti di cui all'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in caso di licenziamento, può essere erogato un trattamento di ammontare equivalente all'indennità di mobilità nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per l'anno 2009 agli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa. Ai medesimi lavoratori la normativa in materia di disoccupazione di cui all'art. 19, primo comma, del regio decreto 14 aprile 1939, n.636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, si applica con esclusivo riferimento alla contribuzione figurativa per i periodi previsti dall'art. 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 247";

Visto l'art. 2, comma 136, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 con il quale, nel prorogare le disposizioni di cui al sopra citato art. 19, comma 10 bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono stati estesi i benefici ivi previsti anche all'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro;

Visto l'art. 1, comma 32, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e n. 70 del 31 luglio 2009;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 15.02.2011, relativo alla società FOOD SYSTEM SRL, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento di cui all'art. 19, comma 10 bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 e successive modificazioni e integrazioni, come prorogato dall'art. 1, comma 32, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, in favore dei lavoratori licenziati dalla predetta società;

Visti gli elenchi presentati dalla società FOOD SYSTEM SRL, ai fini della concessione del trattamento di cui all'art. 19, comma 10 bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 e successive modificazioni e integrazioni, come prorogato dall'art. 1, comma 32, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di cui all'art. 19, comma 10 bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, - convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 01.01.2011 al 31.12.2011, la concessione del trattamento di cui all'art. 19, comma 10 bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 e successive modificazioni e integrazioni, come prorogato dall'art. 1, comma 32, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 15.02.2011, in favore di un numero massimo di 7 lavoratori licenziati dalla società FOOD SYSTEM SRL, unità di Somma Lombardo (Varese).

Ai medesimi lavoratori la normativa in materia di disoccupazione di cui all'art. 19, primo comma, del regio decreto 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, si applica con esclusivo riferimento alla contribuzione figurativa per i periodi previsti dall'art. 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, per la copertura del sostegno al reddito in favore dei lavoratori licenziati dalla società FOOD SYSTEM SRL, sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 77.515,20 (settantasettemilacinquecentoquindici/20).

Art. 2.

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 77.515,20 (settantasettemilacinquecentoquindici/20), graverà sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2011

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

11A11664

DECRETO 28 luglio 2011.

Concessione, ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010 n. 220, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società RAF SPA - (Decreto n. 60962).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Visto l'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

Visti gli accordi in sede di Conferenza Stato Regioni del 12.02.2009 e del 20.04.2011;

Visto il decreto n. 53044 del 08.07.2010 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 10.03.2010, per il periodo dal 24.02.2010 al 23.02.2011, in favore di un numero massimo di 1004 unità lavorative, della società RAF SPA, dipendenti presso le sedi di Novara (NO), Gaglianico (BI), Casalecchio sul Reno (BO), Ivrea (TO), Monza (MB) e Trino Vercellese (VC);

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 21.03.2011, relativo alla società RAF SPA, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

Visti gli assensi delle Regioni Lombardia, presente in sede di accordo governativo, Emilia Romagna (28.03.2011) e Piemonte (31.03.2011) che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società RAF SPA, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

Vista l'istanza di concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda RAF SPA;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è autorizzata, per il periodo dal 24.02.2011 al 30.06.2011, la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 21.03.2011, in favore di un numero massimo di 882 lavoratori (corrispondenti a 628 lavoratori equivalenti a tempo pieno) della società RAF SPA, così suddivisi:

n. 17 occupati nella Regione Emilia Romagna, di cui 15 part-time, per un numero di 11 lavoratori equivalenti a tempo pieno;

n. 735 occupati nella Regione Piemonte, di cui 523 part-time, per un numero di 526 lavoratori equivalenti a tempo pieno;

n. 130 occupati nella Regione Lombardia, di cui 105 part-time, per un numero di 91 lavoratori equivalenti a tempo pieno;

dipendenti presso le sedi di:

Novara (NO) – 335 lavoratori;

Gaglianico (BI) – 76 lavoratori;

Casalecchio sul Reno (BO) – 17 lavoratori;

Ivrea (TO) – 75 lavoratori;

Monza (MB) – 130 lavoratori;

Trino Vercellese (VC) – 249 lavoratori.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10% per il periodo dal 24.02.2011 al 30.06.2011.

A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo, a carico del FSE – POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 3.871.789,56 (tremilioniottocentosettantaunomilasettecentoottantanove/56).

Matricola INPS: 5207020455 - 8904398597

Pagamento diretto: SI

Art. 2.

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 3.871.789,56 (tremilioniottocentosettantaunomilasettecentoottantanove/56), graverà sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2011

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

11A11665

DECRETO 28 luglio 2011.

Concessione, ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010 n. 220, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società MULTIVOICE SRL - (Decreto n. 60963).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Visto l'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

Visti gli accordi in sede di Conferenza Stato Regioni del 12.02.2009 e del 20.04.2011;

Visto il decreto n. 57141 del 10.02.2011 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 29.03.2010, per il periodo dal 17.03.2010 al 16.03.2011, in favore di un numero massimo di 791 lavoratori della società MULTIVOICE SRL dipendenti presso la sede di Catanzaro (CZ);

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 03.03.2011, relativo alla società MULTIVOICE SRL, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa

sopra citata, ai fini della concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

Visto l'assenso della Regione Calabria, presente in sede di accordo governativo, che si è assunta l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società MULTIVOICE SRL, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

Vista l'istanza di concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda MULTIVOICE SRL, in favore di un numero massimo di 770 lavoratori;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è autorizzata, per il periodo dal 17.03.2011 al 31.12.2011, la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 03.03.2011, in favore di un numero massimo di 770 lavoratori della società MULTIVOICE SRL, dipendenti presso la sede di Catanzaro (CZ).

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10% per il periodo dal 17.03.2011 al 31.12.2011.

A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo, a carico del FSE – POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 10.821.864,90 (diecimilioniottocentoventiunomilaottocentosessantaquattro/90).

Matricola INPS: 2205864043

Pagamento diretto: SI

Art. 2.

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 10.821.864,90 (diecimilioniottocentoventiunomilaottocentosessantaquattro/90), graverà sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2011

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

11A11666

DECRETO 28 luglio 2011.

Assegnazione di risorse finanziarie, per la concessione di ammortizzatori sociali in deroga, alla Regione Abruzzo - (Decreto n. 60964).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, commi 138 e 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Visto l'art. 1, commi 29, 30 e 34, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, il quale prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre, in deroga alla normativa vigente, la concessione e/o la proroga, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali;

Visto l'art. 19, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto l'art. 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione;

Visto l'accordo del 12 febbraio 2009 sancito in sede di Conferenza Stato, Regioni e Province Autonome;

Vista la successiva intesa dell'8 aprile 2009 in attuazione del predetto accordo;

Vista la delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009;

Visto l'accordo Governo-Regioni del 16 dicembre 2010;

Visto l'accordo Governo-Regioni del 20 aprile 2011;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2009, recante ulteriori disposizioni urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell'Aquila e altri comuni della Regione Abruzzo;

Visto l'accordo governativo raggiunto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 19.04.2011, con il quale, sono stati attribuiti alla Regione Abruzzo:

al punto 1), € 20 milioni per la concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate nella Regione medesima;

al punto 11), € 15 milioni per gli ammortizzatori sociali in deroga in favore dei lavoratori subordinati che svolgono la propria prestazione nei comuni di cui all'art. 1 dell'ordinanza di cui in premessa, da erogarsi con la copertura integrale del sostegno al reddito a valere sui fondi nazionali e con le modalità di cui all'art. 2, comma 3, dell'ordinanza medesima;

Ritenuto, pertanto, di stanziare 20 milioni di euro per la concessione o proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate nella Regione Abruzzo;

Ritenuto, altresì, di stanziare 15 milioni di euro per gli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa in favore dei lavoratori subordinati che svolgono la propria prestazione nei comuni di cui all'art.1 dell'Ordinanza n. 3754 del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2009, da erogarsi con la copertura integrale del sostegno al reddito a valere sui fondi nazionali;

Decreta:

Art. 1.

Sono assegnati alla Regione Abruzzo:

€ 20 milioni al fine della concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate nella Regione medesima;

€ 15 milioni per gli ammortizzatori sociali in deroga in favore dei lavoratori subordinati che svolgono la propria prestazione nei comuni di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2009, e successive modificazioni ed integrazioni, da erogarsi con la copertura integrale del sostegno al reddito a valere sui fondi nazionali e con le modalità di cui all'art. 2, comma 3, dell'ordinanza medesima.

Art. 2.

L'onere complessivo, pari a euro 35.000.000 (trentacinquemilioni/00), è posto a carico del Fondo sociale per l'Occupazione e Formazione, di cui all'art. 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 3.

Ai sensi degli accordi governativi citati in premessa:

a) a tutte le mensilità di sostegno al reddito erogate fino al 30.04.2011, sono imputate, a valere sui fondi nazionali, le risorse per le contribuzioni figurative ed il 70% delle risorse per i sostegni al reddito e su ciascun POR FSE è imputato il 30% delle risorse per i sostegni al reddito;

b) a tutte le mensilità di sostegno al reddito erogate dal 01.05.2011, sono imputate, a valere sui fondi nazionali, le risorse per le contribuzioni figurative ed il 60% delle risorse per i sostegni al reddito e su ciascun POR FSE è imputato il 40% delle risorse per i sostegni al reddito.

In applicazione del punto 11), dell'accordo governativo citato in premessa, gli ulteriori 15 milioni sono da erogarsi con la copertura integrale del sostegno al reddito a valere sui fondi nazionali e secondo le modalità di cui all'art. 2, comma 3, dell'ordinanza medesima.

Art. 4.

Il numero dei lavoratori destinatari dei trattamenti, l'utilizzo temporale dei trattamenti medesimi ed il riparto delle risorse tra le situazioni di crisi occupazionale saranno definiti e modulati in accordi quadro da stipularsi nella Regione Abruzzo, d'intesa con le parti sociali.

Art. 5.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dai precedenti articoli 1 e 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e la Regione Abruzzo sono tenuti a controllare e monitorare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2011

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

11A11667

DECRETO 28 luglio 2011.

Assegnazione di risorse finanziarie, per la concessione di ammortizzatori sociali in deroga, alla Regione Molise - (Decreto n. 60965).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, commi 138 e 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Visto l'art. 1, comma 29, 30 e 34, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, il quale prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre, in deroga alla normativa vigente, la concessione e/o la proroga, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali;

Visto l'art. 19, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto l'art. 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione;

Visto l'accordo del 12 febbraio 2009 sancito in sede di Conferenza Stato, Regioni e Province Autonome;

Vista la successiva intesa dell'8 aprile 2009 in attuazione del predetto accordo;

Vista la delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009;

Visto l'accordo Governo-Regioni del 16 dicembre 2010;

Visto l'accordo Governo-Regioni del 20 aprile 2011;

Visto l'accordo governativo, raggiunto in data 23.05.2011, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il quale sono state attribuite, alla Regione Molise, risorse finanziarie pari complessivamente ad € 13 milioni per la concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate nella Regione medesima;

Ritenuto, pertanto, di procedere all'assegnazione delle suddette risorse finanziarie per la concessione o proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate nella Regione medesima;

Decreta:

Art. 1.

Sono assegnati € 13 milioni alla Regione Molise, al fine della concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate nella Regione medesima.

Art. 2.

L'onere complessivo, pari ad euro 13.000.000 (tredicimilioni/00), è posto a carico del Fondo sociale per l'Occupazione e Formazione, di cui all'art. 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 3.

Ai sensi degli accordi governativi citati in premessa:

a) a tutte le mensilità di sostegno al reddito erogate fino al 30.04.2011, sono imputate, a valere sui fondi nazionali, le risorse per le contribuzioni figurative ed il 70% delle risorse per i sostegni al reddito e su ciascun POR FSE è imputato il 30% delle risorse per i sostegni al reddito;

b) a tutte le mensilità di sostegno al reddito erogate dal 01.05.2011, sono imputate, a valere sui fondi nazionali, le risorse per le contribuzioni figurative ed il 60% delle risorse per i sostegni al reddito e su ciascun POR FSE è imputato il 40% delle risorse per i sostegni al reddito.

Art. 4.

Il numero dei lavoratori destinatari dei trattamenti, l'utilizzo temporale dei trattamenti medesimi ed il riparto delle risorse tra le situazioni di crisi occupazionale saranno definiti e modulati in accordi quadro da stipularsi dalla Regione medesima, d'intesa con le parti sociali.

Art. 5.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dai precedenti articoli 1 e 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e la Regione medesima sono tenuti a controllare e monitorare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2011

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

11A11668

DECRETO 28 luglio 2011.

Assegnazione di risorse finanziarie, per la concessione di ammortizzatori sociali in deroga, alla Regione Emilia Romagna - (Decreto n. 60966).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, commi 138 e 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Visto l'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, il quale prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre, in deroga alla normativa vigente, la concessione e/o la proroga, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali;

Visto l'art. 19, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto l'art. 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione;

Visto l'accordo del 12 febbraio 2009 sancito in sede di Conferenza Stato, Regioni e Province Autonome;

Vista la successiva intesa dell'8 aprile 2009 in attuazione del predetto accordo;

Vista la delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009;

Visto l'accordo Governo-Regioni del 16 dicembre 2010;

Visto l'accordo Governo-Regioni del 20 aprile 2011;

Visto l'accordo governativo, raggiunto in data 25.05.2011, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il quale sono state attribuite, alla Regione Emilia Romagna, risorse finanziarie pari complessivamente ad € 30 milioni per la concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate nella Regione medesima;

Ritenuto, pertanto, di procedere all'assegnazione delle suddette risorse finanziarie per la concessione o proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate nella Regione medesima;

Decreta:

Art. 1.

Sono assegnati € 30 milioni alla Regione Emilia Romagna, al fine della concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate nella Regione medesima.

Art. 2.

L'onere complessivo, pari ad euro 30.000.000 (trentamilioni/00), graverà sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.

Art. 3.

Ai sensi degli accordi governativi citati in premessa:

a) a tutte le mensilità di sostegno al reddito erogate fino al 30.04.2011, sono imputate, a valere sui fondi nazionali, le risorse per le contribuzioni figurative ed il 70% delle risorse per i sostegni al reddito e su ciascun POR FSE è imputato il 30% delle risorse per i sostegni al reddito;

b) a tutte le mensilità di sostegno al reddito erogate dal 01.05.2011, sono imputate, a valere sui fondi nazionali, le risorse per le contribuzioni figurative ed il 60% delle risorse per i sostegni al reddito e su ciascun POR FSE è imputato il 40% delle risorse per i sostegni al reddito.

Art. 4.

Il numero dei lavoratori destinatari dei trattamenti, l'utilizzo temporale dei trattamenti medesimi ed il riparto delle risorse tra le situazioni di crisi occupazionale saranno definiti e modulati in accordi quadro da stipularsi dalla Regione medesima, d'intesa con le parti sociali.

Art. 5.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dai precedenti articoli 1 e 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e la Regione medesima sono tenuti a controllare e monitorare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2011

*Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali*
SACCONI

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
TREMONTI

11A11669

DECRETO 28 luglio 2011.

Assegnazione di risorse finanziarie, per la concessione di ammortizzatori sociali in deroga, alla Regione Campania - (Decreto n. 60967).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, commi 138 e 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Visto l'art. 1, commi 29, 30 e 34, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, il quale prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre, in deroga alla normativa vigente, la concessione e/o la proroga, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali;

Visto l'art. 19, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto l'art. 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione;

Visto l'accordo del 12 febbraio 2009 sancito in sede di Conferenza Stato, Regioni e Province Autonome;

Vista la successiva intesa dell'8 aprile 2009 in attuazione del predetto accordo;

Vista la delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009;

Visto l'accordo Governo-Regioni del 16 dicembre 2010;

Visto l'accordo Governo-Regioni del 20 aprile 2011;

Visto l'accordo governativo raggiunto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 30.05.2011, con il quale, sono stati attribuiti alla Regione Campania € 60 milioni per la concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate nella Regione medesima;

Ritenuto, pertanto, di stanziare 60 milioni di euro per la concessione o proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate nella Regione Campania;

Decreta:

Art. 1.

Sono assegnati alla Regione Campania € 60 milioni al fine della concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate nella Regione medesima.

Art. 2.

L'onere complessivo, pari a euro 60.000.000 (sessantamilioni/00), è posto a carico del Fondo sociale per l'Occupazione e Formazione, di cui all'art. 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 3.

Ai sensi degli accordi governativi citati in premessa:

a) a tutte le mensilità di sostegno al reddito erogate fino al 30.04.2011, sono imputate, a valere sui fondi nazionali, le risorse per le contribuzioni figurative ed il 70% delle risorse per i sostegni al reddito e su ciascun POR FSE è imputato il 30% delle risorse per i sostegni al reddito;

b) a tutte le mensilità di sostegno al reddito erogate dal 01.05.2011, sono imputate, a valere sui fondi nazionali, le risorse per le contribuzioni figurative ed il 60% delle risorse per i sostegni al reddito e su ciascun POR FSE è imputato il 40% delle risorse per i sostegni al reddito.

Art. 4.

Il numero dei lavoratori destinatari dei trattamenti, l'utilizzo temporale dei trattamenti medesimi ed il riparto delle risorse tra le situazioni di crisi occupazionale saranno definiti e modulati in accordi quadro da stipularsi dalla Regione Campania, d'intesa con le parti sociali.

Art. 5.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dai precedenti articoli 1 e 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e la Regione Campania sono tenuti a controllare e monitorare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2011

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
TREMONTI

11A11670

DECRETO 28 luglio 2011.

Concessione, ai sensi dell'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, del trattamento straordinario di integrazione salariale per le società BORGHI FINE ART SRL - (Decreto n. 60968).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

Visti gli accordi sottoscritti tra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e le Regioni Emilia Romagna (16.04.2009), Lombardia (16.04.2009), Toscana (16.04.2009), Lazio (16.04.2009) e Piemonte (22.04.2009) che stabiliscono che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 21.09.2010, relativo alla società BORGHI FINE ART SRL, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

Viste le note con le quali le Regioni Emilia Romagna (05.10.2010), Lombardia (03.11.2010), Toscana (25.03.2011), Lazio (21.02.2011) e Piemonte (06.10.2010) si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società BORGHI FINE ART SRL, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

Vista l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda BORGHI FINE ART SRL;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è autorizzata, per il periodo dal 16.07.2010 al 15.07.2011, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 21.09.2010, in favore di un numero massimo di 22 unità lavorative, della società BORGHI FINE ART SRL, dipendenti presso le sedi di:

Bentivoglio (BO) – 2 lavoratori;

Santo Stefano Ticino (MI) – 3 lavoratori;

Sesto Fiorentino (FI) – 3 lavoratori;

Ponte Galeria (RM) – 7 lavoratori;

Torino (TO) – 7 lavoratori;

così suddivisi:

per il periodo dal 16.07.2010 al 31.07.2010 – 22 lavoratori;

per il periodo dal 01.08.2010 al 31.08.2010 – 20 lavoratori;

per il periodo dal 01.09.2010 al 30.09.2010 – 15 lavoratori;

per il periodo dal 01.10.2010 al 31.12.2010 – 10 lavoratori;

per il periodo dal 01.01.2011 al 15.07.2011 – 11 lavoratori.

A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata:

l'intera contribuzione figurativa e il 70 % del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa, (ad esclusione dei lavoratori delle Regioni Lombardia e Piemonte, per il periodo dall'01.01.2011 al 15.07.2011);

l'intera contribuzione figurativa e il 100 % del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa, limitatamente ai lavoratori delle Regioni Lombardia e Piemonte, per il periodo dall'01.01.2011 al 15.07.2011;

Il predetto trattamento è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE – POR regionale, ad esclusione dei lavoratori delle Regioni Lombardia e Piemonte, per il periodo dall'01.01.2011 al 15.07.2011.

Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 222.236,30 (duecentoventiduemiladuecentotrentasei/30).

Matricola INPS: 1316135880

Pagamento diretto: SI

Art. 2.

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 222.236,30 (duecentoventiduemiladuecentotrentasei/30), graverà sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2011

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

11A11671

DECRETO 28 luglio 2011.

Concessione, ai sensi dell'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL - (Decreto n. 60969).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Visti gli accordi sottoscritti tra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e le Regioni Calabria (22.04.2009), Sicilia (22.04.2009) e Puglia (16.04.2009) che stabiliscono che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 29.11.2010, relativo alla società LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

Visti gli assensi delle Regioni Calabria (presente in sede di accordo del 29.11.2010), Sicilia (25.02.2011) e Puglia (29.01.2011) che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

Vista l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL di un numero massimo di 145 lavoratori;

Visto lo stanziamento di 600 milioni di euro - a carico del fondo per l'occupazione di cui all'art.1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni - previsto dall'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 29.11.2010, per il periodo dal 06.12.2010 al 05.12.2011, in favore di un numero massimo di 145 lavoratori della LA CASCINA GLOBAL SERVICE SRL, dipendenti presso gli stabilimenti di:

Catania (CT) – 31 lavoratori;

Rende (CS) – 92 lavoratori;

Lecce (LE) – 22 lavoratori;

così suddivisi:

145 lavoratori – per il periodo dal 06.12.2010 al 28.02.2011;

87 lavoratori – per il periodo dal 01.03.2011 al 31.03.2011;

145 lavoratori – per il periodo dal 01.04.2011 al 30.04.2011;

77 lavoratori – per il periodo dal 01.05.2011 al 31.05.2011;

145 lavoratori – per il periodo dal 01.06.2011 al 30.09.2011;

78 lavoratori – per il periodo dal 01.10.2011 al 31.10.2011;

87 lavoratori – per il periodo dal 01.11.2011 al 30.11.2011;

77 lavoratori – per il periodo dal 01.12.2011 al 05.12.2011.

La contrazione dell'orario di lavoro sarà effettuata fino ad un massimo del 30%.

Sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata:

l'intera contribuzione figurativa e il 70 % del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa (ad esclusione dei lavoratori della Regione Sicilia per il periodo dal 01.01.2011 al 05.12.2011);

l’intera contribuzione figurativa e il 100 % del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa, limitatamente ai lavoratori della Regione Sicilia per il periodo dal 01.01.2011 al 05.12.2011.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE – POR regionale, ad esclusione dei lavoratori della Regione Sicilia per il periodo dal 01.01.2011 al 05.12.2011.

Fermo restando l’ammontare complessivo dell’intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente oppure sull’ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l’Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 691.212,57 (seicentonovantaunomiladuecentododici/57).

Matricole INPS: 7050434801

Pagamento diretto: NO

Art. 2.

L’onere complessivo, pari ad euro 691.212,57 (seicentonovantaunomiladuecentododici/57), graverà sul Fondo Sociale per l’Occupazione e Formazione ed in particolare sulle risorse di cui all’art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 impegnate per gli ammortizzatori in deroga e non completamente utilizzate.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all’avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2011

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell’economia e delle finanze
TREMONTI

11A11672

DECRETO 28 luglio 2011.

Concessione, ai sensi dell’art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, del trattamento straordinario di integrazione salariale per le società NORD DIESEL SPA - (Decreto n. 60970).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l’art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Visti gli accordi sottoscritti tra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e le Regioni Liguria (29.04.2009), Piemonte (22.04.2009) e Valle d’Aosta (28.04.2009) che stabiliscono che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR;

Visto l’accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 26.10.2010, relativo alla società NORD DIESEL SPA in liquidazione per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

Visti gli assensi delle Regioni Liguria (18.02.2011), Piemonte (05.11.2010) e Valle d’Aosta (08.11.2010) che si sono assunte l’impegno all’erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società NORD DIESEL SPA in liquidazione, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

Vista l’istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall’azienda NORD DIESEL SPA in liquidazione in favore di un numero massimo di 21 lavoratori;

Visto lo stanziamento di 600 milioni di euro - a carico del fondo per l’occupazione di cui all’art.1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni - previsto dall’art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 26.10.2010, per il periodo dal 27.10.2010 al 26.10.2011, in favore di un numero massimo di 21 lavoratori della NORD DIESEL SPA in liquidazione, dipendenti presso gli stabilimenti di:

Mondovì (CN) – 12 lavoratori;

Tortona (AL) – 3 lavoratori;

Genova (GE) – 2 lavoratori;

Issogne (AO) – 4 lavoratori;

così suddivisi:

02 lavoratori – per il periodo dal 27.10.2010 al 31.10.2010;

21 lavoratori – per il periodo dal 01.11.2010 al 26.10.2011.

Sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata:

l'intera contribuzione figurativa e il 70 % del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa (ad esclusione dei lavoratori della Regione Piemonte per il periodo dal 01.01.2011 al 26.10.2011);

l'intera contribuzione figurativa e il 100 % del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa, limitatamente ai lavoratori della Regione Piemonte per il periodo dal 01.01.2011 al 26.10.2011.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE – POR regionale, ad esclusione dei lavoratori della Regione Piemonte per il periodo dal 01.01.2011 al 26.10.2011.

Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 414.496,58 (quattrocentoquattordicimilaquattrocentonovantasei/58).

Matricole INPS: 2702049013 – 2705587848

Pagamento diretto: SI

Art. 2.

L'onere complessivo, pari ad euro 414.496,58 (quattrocentoquattordicimilaquattrocentonovantasei/58), graverà sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione ed in particolare sulle risorse di cui all'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 impegnate per gli ammortizzatori in deroga e non completamente utilizzate.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2011

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

11A11673

DECRETO 28 luglio 2011.

Concessione del trattamento, ai sensi dell'art. 2, commi 136, 138 e 140, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, per la società A.L.A. AZIENDA LEGNAMI AFFINI SPA - (Decreto n. 60971).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 19, comma 10-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con il quale è stato previsto che "ai lavoratori non destinatari dei trattamenti di cui all'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in caso di licenziamento, può essere erogato un trattamento di ammontare equivalente all'indennità di mobilità nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per l'anno 2009 agli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa. Ai medesimi lavoratori la normativa in materia di disoccupazione di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto 14 aprile 1939, n.636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, si applica con esclusivo riferimento alla contribuzione figurativa per i periodi previsti dall'articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 247";

Visto l'art. 2, comma 136, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 con il quale, nel prorogare le disposizioni di cui al sopra citato art. 19, comma 10 bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono stati estesi i benefici ivi previsti anche all'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro;

Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e n. 70 del 31 luglio 2009;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 11.10.2010, relativo alla società A.L.A. AZIENDA LEGNAMI AFFINI SPA, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento di cui all'art. 19, comma 10 bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni e di cui all'articolo 2, commi 136, 138 e 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Visti gli elenchi, presentati dalla società A.L.A. AZIENDA LEGNAMI AFFINI SPA, ai fini della concessione del trattamento di cui all'art. 19, comma 10 bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni e di cui all'articolo 2, commi 136, 138 e 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Visto lo stanziamento di 600 milioni di euro - a carico del fondo per l'occupazione di cui all'art.1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni - previsto dall'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di cui all'art. 19, comma 10 bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, - convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 - come modificato dall'articolo 2, comma 136, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata la concessione del trattamento di cui all'art. 2, commi 136, 138 e 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 11.10.2010, per il periodo dal 19.10.2010 al 18.10.2011, in favore di un numero massimo di 4 lavoratori della società A.L.A. AZIENDA LEGNAMI AFFINI SPA, ex dipendenti presso le sedi di:

Arezzo (AR) – 2 lavoratori;

Pesaro (PU) – 1 lavoratore;

Roma (RM) – 1 lavoratore;

Ai medesimi lavoratori la normativa in materia di disoccupazione di cui all'art. 19, primo comma, del regio decreto 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, si applica con esclusivo riferimento alla contribuzione figurativa per i periodi previsti dall'art. 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, per la copertura del sostegno al reddito in favore dei lavoratori licenziati dalla società A.L.A. AZIENDA LEGNAMI AFFINI SPA, sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 44.228,72 (quarantaquattromiladuecentoventiotto/72).

Art. 2.

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 44.228,72 (quarantaquattromiladuecentoventiotto/72), graverà sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione ed in particolare sulle risorse di cui all'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 impegnate per gli ammortizzatori in deroga e non completamente utilizzate.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2011

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

11A11674

DECRETO 28 luglio 2011.

Concessione del trattamento, ai sensi dell'art. 2, commi 136, 138 e 140, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, per la società QURIUS ITALY SRL - (Decreto n. 60972).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 19, comma 10 bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con il quale è stato previsto che "ai lavoratori non destinatari dei trattamenti di cui all'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in caso di licenziamento, può essere erogato un trattamento di ammontare equivalente all'indennità di mobilità nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per l'anno 2009 agli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa. Ai medesimi lavoratori la normativa in materia di disoccupazione di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto 14 aprile 1939, n.636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, si applica con esclusivo riferimento alla contribuzione figurativa per i periodi previsti dall'articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 247";

Visto l'articolo 2, comma 136, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 con il quale, nel prorogare le disposizioni di cui al sopra citato art. 19, comma 10 bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono stati estesi i benefici ivi previsti anche all'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro;

Visto l'articolo 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e n. 70 del 31 luglio 2009;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 21.10.2010, relativo alla società QURIUS ITALY SRL, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento di cui all'art. 19, comma 10 bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni e di cui all'articolo 2, commi 136, 138 e 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Visti gli elenchi, presentati dalla società QURIUS ITALY SRL, ai fini della concessione del trattamento di cui all'art. 19, comma 10 bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni e di cui all'articolo 2, commi 136, 138 e 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Visto lo stanziamento di 600 milioni di euro - a carico del fondo per l'occupazione di cui all'art.1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni - previsto dall'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di cui all'art. 19, comma 10 bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, - convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 - come modificato dall'articolo 2, comma 136, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata la concessione del trattamento di cui all'art. 2, commi 136, 138 e 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 21.10.2010, per il periodo dal 01.11.2010 al 31.10.2011, in favore di un numero massimo di 9 lavoratori della società QURIUS ITALY SRL, ex dipendenti presso le sedi di:

Reggio Emilia (RE) – 4 lavoratori;

Beinasco (TO) – 5 lavoratori;

così suddivisi:

8 lavoratori, per il periodo dal 01.11.2010 al 31.10.2011;

1 lavoratore, per il periodo dal 31.01.2011 al 31.10.2011.

Ai medesimi lavoratori la normativa in materia di disoccupazione di cui all'art. 19, primo comma, del regio decreto 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, si applica con esclusivo riferimento alla contribuzione figurativa per i periodi previsti dall'art. 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, per la copertura del sostegno al reddito in favore dei lavoratori licenziati dalla società QURIUS ITALY SRL, sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 96.668,56 (novantaseimilaseicentosessantaotto/56).

Art. 2.

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 96.668,56 (novantaseimilaseicentosessantaotto/56), graverà sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione ed in particolare sulle risorse di cui all'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 impegnate per gli ammortizzatori in deroga e non completamente utilizzate.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi

di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2011

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

11A11675

DECRETO 28 luglio 2011.

Concessione, ai sensi dell'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società COGES FINANZIARIA SPA - (Decreto n. 60973).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

Visti gli accordi sottoscritti tra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e le Regioni Emilia Romagna (16.04.2009), Lombardia (16.04.2009), Toscana (16.04.2009), Lazio (16.04.2009) e Marche (23.04.2009) che stabiliscono che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 22.02.2011, relativo alla società COGES FINANZIARIA SPA, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

Viste le note con le quali le Regioni Emilia Romagna (02.03.2011), Lombardia (15.03.2011), Toscana (15.03.2011), Lazio (24.03.2011) e Marche (07.03.2011) si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società COGES FINANZIARIA SPA, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

Vista l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda COGES FINANZIARIA SPA;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è autorizzata, per il periodo dal 01.12.2010 al 31.03.2011, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 22.02.2011, in favore di un numero massimo di 46 unità lavorative, della società COGES FINANZIARIA SPA, dipendenti presso le sedi di:

Rimini (RN) – 25 lavoratori;

Roma (RM) – 9 lavoratori;

Milano (MI) – 4 lavoratori;

Bologna (BO) – 1 lavoratore;

Ancona (AN) – 2 lavoratori;

Firenze (FI) – 4 lavoratori;

Frosinone (FR) – 1 lavoratore.

La contrazione dell'orario di lavoro sarà effettuata:

al 100% - per i lavoratori delle unità aziendali di Firenze, Bologna, Ancona e Frosinone;

fino ad un massimo del 90% - per i lavoratori delle unità aziendali di Roma, Milano e Rimini.

A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70 % del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE – POR regionale.

Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 252.137,94 (duecentocinquantaduemilacentotrentasette/94).

Matricola INPS: 3204004773

Pagamento diretto: NO

Art. 2.

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 252.137,94 (duecentocinquantaduemilacentotrentasette/94), graverà sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2011

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

11A11676

DECRETO 28 luglio 2011.

Concessione, ai sensi dell'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, del trattamento straordinario di integrazione salariale per le società WSI EDUCATION SRL e WSI MASTER ITALIA SRL - (Decreto n. 60974).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto l'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come modificato dall'art. 7-*ter*, comma 4, del decreto legge 10.02.2009, n.5, convertito con modificazioni dalla legge 09.04.2009, n. 33;

Visto l'art. 19, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, con legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'art. 7-*ter*, comma 5, del decreto legge 10.02.2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9.4.2009, n. 33;

Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Visto l'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

Visti gli accordi in sede di Conferenza Stato Regioni del 12.02.2009 e del 20.04.2011;

Visti gli accordi sottoscritti tra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e le Regioni Lazio (16.04.2009) e Lombardia (16.04.2009) che stabiliscono che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR;

Visto il decreto n. 51876, del 05.05.2010, con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali in data 12.11.2009, in favore di un numero massimo di 78 unità lavorative, della società WSI EDUCATION SRL, dipendenti presso le sedi di Roma (RM) – (32 lavoratori), Milano (MI) – (42 lavoratori), Brescia (BS) - (2 lavoratori) e Crema (CR) – (2 lavoratori), per il periodo dal 23.11.2009 al 22.11.2010;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 24.11.2010, relativo alla società WSI EDUCATION SRL, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, in favore di 70 lavoratori - Regione Lazio (42 lavoratori) e Regione Lombardia (28 lavoratori) - per il periodo dal 23.11.2010 al 22.11.2011;

Viste le note con le quali le Regioni Lazio (03.12.2010) e Lombardia (02.02.2011) si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società WSI EDUCATION SRL, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

Vista l'istanza di concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda WSI EDUCATION SRL, in favore di 70 lavoratori - Roma (42 lavoratori) e Milano (26 lavoratori) e Crema (2 lavoratori) - per il periodo dal 23.11.2010 al 22.11.2011;

Visto il successivo accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 02.03.2011 (a parziale modifica ed integrazione del precedente accordo del 24.11.2010) con il quale, a seguito della cessione del ramo d'azienda avvenuta in data 28.02.2011 e al conseguente passaggio dei lavoratori dipendenti presso le unità aziendali di Milano (MI) dalla cedente WSI EDUCATION SRL alla cessionaria WSI MASTER ITALIA SRL, è stato concordato, per il periodo dal 28.02.2011 al 22.11.2011, il ricorso alla proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, in favore dei 26

lavoratori delle unità aziendali di Milano (MI), già oggetto del precedente accordo del 24.11.2010, attualmente dipendenti dalla cessionaria WSI MASTER ITALIA SRL;

Vista la nota con la quale la Regione Lombardia (18.05.2011) si è assunta l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società WSI MASTER ITALIA SRL, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

Vista l'istanza di concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda WSI MASTER ITALIA SRL, in favore di 26 lavoratori delle unità aziendali di Milano (MI), per il periodo dal 28.02.2011 al 22.11.2011;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è autorizzata, per il periodo dal 23.11.2010 al 22.11.2011, la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito negli accordi intervenuti presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 24.11.2010 ed in data 02.03.2011, in favore di un numero massimo di 70 unità lavorative, della società WSI EDUCATION SRL, dipendenti presso le sedi di:

Roma (RM)– 42 lavoratori;

Crema (Cremona) – 2 lavoratori;

Milano (MI) – 26 lavoratori (per il periodo dal 23.11.2010 al 27.02.2011);

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10% per il periodo dal 23.11.2010 al 22.11.2011.

A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70 % del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE – POR regionale.

Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 901.001,92 (novecentounomilauno/92).

Pagamento diretto: SI

Matricola INPS: 3018664549

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è autorizzata, per il periodo dal 28.02.2011 al 22.11.2011, la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito negli accordi intervenuti presso il Ministero del Lavoro ed delle Politiche Sociali in data 24.11.2010 e in data 02.03.2011, in favore di un numero massimo di 26 unità lavorative, della società WSI MASTER ITALIA SRL, dipendenti presso la sede di: Milano (MI).

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10% per il periodo dal 28.02.2011 al 22.11.2011.

A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo, a carico del FSE – POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 335.779,08 (trecentotrentacinquemilasettecentosettantanove/08).

Matricola INPS: 3024270172

Pagamento diretto: SI

Art. 3.

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 1.236.781,00 (unmilioneduecentotrentaseimilasettecentoottantauno/00), graverà sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.

Art. 4.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2011

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

11A11677

DECRETO 28 luglio 2011.

Concessione del trattamento, ai sensi dell'art. 2, commi 136, 138 e 140, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, per la società HAPPY TOUR SRL - (Decreto n. 60975).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 19, comma 10 bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con il quale è stato previsto che "ai lavoratori non destinatari dei trattamenti di cui all'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in caso di licenziamento, può essere erogato un trattamento di ammontare equivalente all'indennità di mobilità nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per l'anno 2009 agli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa. Ai medesimi lavoratori la normativa in materia di disoccupazione di cui all'art. 19, primo comma, del regio decreto 14 aprile 1939, n.636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, si applica con esclusivo riferimento alla contribuzione figurativa per i periodi previsti dall'art. 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 247";

Visto l'art. 2, comma 136, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 con il quale, nel prorogare le disposizioni di cui al sopra citato art. 19, comma 10 bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono stati estesi i benefici ivi previsti anche all'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro;

Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e n. 70 del 31 luglio 2009;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 01.12.2010, relativo alla società HAPPY TOUR SRL, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento di cui all'art. 19, comma 10 bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni e di cui all'art. 2, commi 136, 138 e 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Visti gli elenchi, presentati dalla società HAPPY TOUR SRL, ai fini della concessione del trattamento di cui all'art. 19, comma 10 bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni e di cui all'art. 2, commi 136, 138 e 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Visto lo stanziamento di 600 milioni di euro - a carico del fondo per l'occupazione di cui all'art.1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni - previsto dall'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di cui all'art. 19, comma 10 bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, - convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 - come modificato dall'art. 2, comma 136, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata la concessione del trattamento di cui all'art. 2, commi 136, 138 e 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 01.12.2010, per il periodo dal 02.12.2010 al 01.12.2011, in favore di un numero massimo di 12 lavoratori della società HAPPY TOUR SRL, ex dipendenti presso le sedi di:

Alessandria (AL) – 4 lavoratori;
Vercelli (AL) – 1 lavoratore;
Asti (AT) – 1 lavoratore;
Torino (TO) – 1 lavoratore;
Milano (MI) – 2 lavoratori;
Genova (GE) – 2 lavoratori;
Chiavari (GE) – 1 lavoratore;

così suddivisi:

1 lavoratore - dal 02.12.2010 al 20.03.2011;
1 lavoratore - dal 02.12.2010 al 31.03.2011;
1 lavoratore - dal 02.12.2010 al 19.04.2011;
1 lavoratore - dal 02.12.2010 al 15.10.2011;
1 lavoratore - dal 02.12.2010 al 22.10.2011;
1 lavoratore - dal 02.12.2010 al 31.10.2011;
6 lavoratori - dal 02.12.2010 al 01.12.2011.

Ai medesimi lavoratori la normativa in materia di disoccupazione di cui all'art. 19, primo comma, del regio decreto 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, si applica con esclusivo riferimento alla contribuzione figurativa per i periodi previsti dall'art. 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, per la copertura del sostegno al reddito in favore dei lavoratori licenziati dalla società HAPPY TOUR SRL, sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 107.335,96 (centosettemilatrecentotrentacinque/96).

Art. 2.

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 107.335,96 (centosettemilatrecentotrentacinque/96), graverà sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione ed in partico-

lare sulle risorse di cui all'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 impegnate per gli ammortizzatori in deroga e non completamente utilizzate.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2011

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

11A11678

DECRETO 28 luglio 2011.

Concessione, ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010 n. 220, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società TESSIVAL SUD SRL - (Decreto n. 60976).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

Visti gli accordi in sede di Conferenza Stato Regioni del 12.02.2009 e del 20.04.2011;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 25.02.2011, relativo alla società TESSIVAL SUD SRL, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

Visto l'assenso della Regione Campania, presente al citato accordo del 25.02.2011, che si è assunta l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società TESSIVAL SUD SRL, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

Vista l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda TESSIVAL SUD SRL;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è autorizzata, per il periodo dal 01.02.2011 al 31.12.2011, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 25.02.2011, in favore di un numero massimo di 271 lavoratori della società TESSIVAL SUD SRL, dipendenti presso la sede di Airola (Benevento).

A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo, a carico del FSE – POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 4.498.388,62 (quattromilioniquattrocentonovantaottomilatrecentoottantaotto/62).

Matricola INPS: 1103101539

Pagamento diretto: SI

Art. 2.

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 4.498.388,62 (quattromilioniquattrocentonovantaottomilatrecentoottantaotto/62), graverà sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2011

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

11A11679

DECRETO 28 luglio 2011.

Concessione, ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010 n. 220, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società SATOR SRL - (Decreto n. 60977).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

Visti gli accordi in sede di Conferenza Stato Regioni del 12.02.2009 e del 20.04.2011;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 08.03.2011, relativo alla società SATOR SRL in liquidazione, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

Visti gli assensi delle Regioni Piemonte (23.03.2011) e Lazio (24.03.2011) che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società SATOR SRL in liquidazione, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

Vista l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda SATOR SRL in liquidazione;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è autorizzata, per il periodo dal 01.01.2011 al 25.02.2011, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 08.03.2011, in favore di un numero massimo di 4 lavoratori della società SATOR SRL in liquidazione, dipendenti presso le sedi di:

Mondovì (CN) – 1 lavoratore;

Valmontone (RM) – 3 lavoratori.

A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo, a carico del FSE – POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 10.997,08 (diecimilioninovecentonovantasette/08).

Matricola INPS: 2707722319/00 e 7054488042/09

Pagamento diretto: SI

Art. 2.

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 10.997,08 (diecimilioninovecentonovantasette/08), graverà sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2011

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

11A11680

DECRETO 28 luglio 2011.

Concessione, ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010 n. 220, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società OMNIA GROUP SERVICE SRL - (Decreto n. 60978).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Visto l'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

Vista la nota del 13.05.2011 con la quale l'azienda ha dichiarato che con decreti regionali è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, in favore di un numero massimo di:

8 unità lavorative, della società OMNIA GROUP SERVICE SRL, dipendenti presso la sede di Roma (RM), per il periodo dal 01.03.2010 al 31.12.2010;

14 unità lavorative, della società OMNIA GROUP SERVICE SRL, dipendenti presso la sede di Corsico (MI), per il periodo dal 15.02.2010 al 31.12.2010;

Visti gli accordi in sede di Conferenza Stato Regioni del 12.02.2009 e del 20.04.2011;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 16.02.2011, relativo alla società OMNIA GROUP SERVICE SRL, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

Visti gli assensi delle Regioni Lombardia (15.03.2011) e Lazio (03.03.2011), che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società OMNIA GROUP SERVICE SRL, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

Vista l'istanza di concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda OMNIA GROUP SERVICE SRL;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è autorizzata, per il periodo dal 01.01.2011 al 30.06.2011, la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 16.02.2011, in favore di un numero massimo di 18 lavoratori, della società OMNIA GROUP SERVICE SRL, dipendenti presso le sedi di:

Corsico (MI) – 11 lavoratori;

Roma (MI) – 7 lavoratori;

così suddivisi:

dal 01.01.2011 al 31.01.2011 – 16 lavoratori;

dal 01.02.2011 al 30.06.2011 – 18 lavoratori.

La misura del predetto trattamento è ridotta del:

10% per il periodo dal 01.03.2011 al 30.06.2011, per i lavoratori di Roma (RM);

10% per il periodo dal 15.02.2011 al 30.06.2011, per i lavoratori di Corsico (MI);

A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo, a carico del FSE – POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 156.437,14 (centocinquantaseimilaquattrocentotrentasette/14).

Matricola INPS: 4965126076

Pagamento diretto: SI

Art. 2.

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 156.437,14 (centocinquantaseimilaquattrocentotrentasette/14), graverà sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2011

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

11A11681

DECRETO 28 luglio 2011.

Concessione del trattamento, ai sensi dell'art. 19, comma 10-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, come prorogato dall'art. 1, comma 32, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, per la società METRO REMITTANCE ITALIA SPA - (Decreto n. 60979).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 19, comma 10-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con il quale è stato previsto: "ai lavoratori non destinatari dei trattamenti di cui all'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in caso di licenziamento, può essere erogato un trattamento di ammontare equivalente all'indennità di mobilità nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per l'anno 2009 agli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa. Ai medesimi lavoratori la normativa in materia di disoccupazione di cui all'art. 19, primo comma, del regio decreto 14 aprile 1939, n.636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, si applica con esclusivo riferimento alla contribuzione figurativa per i periodi previsti dall'art. 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 247";

Visto l'art. 2, comma 136, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 con il quale, nel prorogare le disposizioni di cui al sopra citato art. 19, comma 10 bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono stati estesi i benefici ivi previsti anche all'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro;

Visto l'art. 1, comma 32, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

VISTE le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e n. 70 del 31 luglio 2009;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 30.03.2011, relativo alla società METRO REMITTANCE ITALIA SPA, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento di cui all'art. 19, comma 10 bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 e successive modificazioni e integrazioni, come prorogato dall'art. 1, comma 32, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, in favore dei lavoratori licenziati dalla predetta società;

Visti gli elenchi presentati dalla società METRO REMITTANCE ITALIA SPA, ai fini della concessione del trattamento di cui all'art. 19, comma 10 bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 e successive modificazioni e integrazioni, come prorogato dall'art. 1, comma 32, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di cui all'art. 19, comma 10-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, - convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 01.03.2011 al 29.02.2012, la concessione del trattamento di cui all'art. 19, comma 10 bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 e successive modificazioni e integrazioni, come prorogato dall'art. 1, comma 32, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 30.03.2011, in favore di un numero massimo di 3 lavoratori licenziati dalla società METRO REMITTANCE ITALIA SPA, unità di Bologna (BO).

Ai medesimi lavoratori la normativa in materia di disoccupazione di cui all'art. 19, primo comma, del regio decreto 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, si applica con esclusivo riferimento alla contribuzione figurativa per i periodi previsti dall'art. 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, per la copertura del sostegno al reddito in favore dei lavoratori licenziati dalla società METRO REMITTANCE ITALIA SPA, sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 33.364,74 (trentatremilatrecentosessantaquattro74).

Art. 2.

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 33.364,74 (trentatremilatrecentosessantaquattro74), graverà sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2011

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

11A11682

DECRETO 28 luglio 2011.

Concessione, ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010 n. 220, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società FINBIETICOLA BONDENO SRL - (Decreto n. 60980).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Visto l'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

Visti gli accordi in sede di Conferenza Stato Regioni del 12.02.2009 e del 20.04.2011;

Visto il decreto n. 52403 del 03.06.2010 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 29.01.2010, in favore di un numero massimo di 23 unità lavorative, della società FINBIETICOLA BONDENO SRL, dipendenti presso la sede di Bondeno (FE), per il periodo dall'01.01.2010 al 31.12.2010;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 23.03.2011, relativo alla società FINBIETICOLA BONDENO SRL, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

Visto l'assenso della Regione Emilia Romagna, presente in sede di accordo governativo, che si è assunta l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società FINBIETICOLA BONDENO SRL, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

Vista l'istanza di concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda FINBIETICOLA BONDENO SRL;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è autorizzata, per il periodo dal 01.01.2011 al 31.12.2011, la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 23.03.2011, in favore di un numero massimo di 16 lavoratori (che saranno sospesi con un utilizzo medio della CIGS pari a 15 unità lavorative) della società FINBIETICOLA BONDENO SRL, dipendenti presso la sede di Bondeno (FE).

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10% per il periodo dal 01.01.2011 al 31.12.2011.

A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo, a carico del FSE – POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 266.486,40 (duecentosessantaseimilaquattrocentoottantasei/40).

Matricola INPS: 2904539965

Pagamento diretto: NO

Art. 2.

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 266.486,40 (duecentosessantaseimilaquattrocentoottantasei/40), graverà sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2011

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

11A11683

DECRETO 28 luglio 2011.

Concessione, ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010 n. 220, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società AERO STUDIOS SRL - (Decreto n. 60981).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, 29, 30 e 34, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

Visti gli accordi in sede di Conferenza Stato Regioni del 12.02.2009 e del 20.04.2011;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 08.03.2011, relativo alla società AERO STUDIOS SRL in liquidazione, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

Visti gli assensi delle Regioni Puglia (22.03.2011) e Friuli Venezia Giulia (16.03.2011), che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società AERO STUDIOS SRL in liquidazione, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

Vista l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda AERO STUDIOS SRL in liquidazione;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è autorizzata, per il periodo dal 01.01.2011 al 25.02.2011, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 08.03.2011, in favore di un numero massimo di 11 lavoratori della società AERO STUDIOS SRL in liquidazione, dipendenti presso le sedi di:

Trieste (TS) – 5 lavoratori;

Bari (BA) – 3 lavoratori;

Mesagne (BR) – 3 lavoratori.

Sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70 % del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo, a carico del FSE – POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 30.241,97 (trentamiladuecentoquarantauno/97).

Matricola INPS: 3022062876/01

Pagamento diretto: SI

Art. 2.

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 30.241,97 (trentamiladuecentoquarantauno/97), è posto a carico del Fondo sociale per l'Occupazione e Formazione, di cui all'art. 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2011

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

11A11684

DECRETO 28 luglio 2011.

Concessione, ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010 n. 220, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società AKKA ITALIA SRL - (Decreto n. 60982).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Visto l'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

Visti gli accordi in sede di Conferenza Stato Regioni del 12.02.2009 e del 20.04.2011;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 04.04.2011, relativo alla società AKKA ITALIA SRL, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione e della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

Visti gli assensi delle Regioni Emilia Romagna (12.04.2011) e Piemonte (15.04.2011), che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società AKKA ITALIA SRL, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

Vista l'istanza di concessione e di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda AKKA ITALIA SRL;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione e la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è autorizzata, per il periodo dal 01.01.2011 al 30.06.2011, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 04.04.2011, in favore di un numero massimo di 24 lavoratori della società AKKA ITALIA SRL, dipendenti presso le sedi di:

Torino (TO) – 15 lavoratori;

Bologna (BO) – 9 lavoratori.

A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo, a carico del FSE – POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 217.298,88 (duecentodiciassettemiladuecentonovantaotto/88).

Matricola INPS: 8132273161

Pagamento diretto: SI

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è autorizzata, per il periodo dal 01.01.2011 al 30.06.2011, la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 04.04.2011, in favore di un numero massimo di 15 lavoratori della società AKKA ITALIA SRL, dipendenti presso la sede di Torino (TO).

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10% per il periodo dal 01.01.2011 al 01.02.2011 e del 30% per il periodo dal 02.02.2011 al 30.06.2011.

A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo, a carico del FSE – POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 122.953,20 (centoventiduemilanovecentocinquantatre/20).

Matricola INPS: 8132273161

Pagamento diretto: SI

Art. 3.

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 340.252,08 (trecentoquarantamiladuecentocinquantadue/08), graverà sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.

Art. 4.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 3, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2011

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

11A11685

DECRETO 28 luglio 2011.

Concessione, ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010 n. 220, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società VALTELLINA SPA - (Decreto n. 60983).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Visto l'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

Visti gli accordi in sede di Conferenza Stato Regioni del 12.02.2009 e del 20.04.2011;

Visto il decreto n. 53167 del 12/07/2010 con il quale è stata autorizzata, per il periodo dal 01.01.2010 al 31.12.2010, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 22.02.2010, in favore dei lavoratori della società VALTELLINA SPA, dipendenti presso gli stabilimenti di Avellino (AV), Marcianise (CE), Monopoli (BA), Latiano (BR) e Lecce (LE), per numero massimo di 103 unità lavorative;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 04.03.2011, relativo alla società VALTELLINA SPA, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

Visti gli assensi delle Regioni Campania (29.03.2011) e Puglia (10.03.2011) che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società VALTELLINA SPA, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

Vista l'istanza di concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda VALTELLINA SPA;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è autorizzata, per il periodo dal 01.01.2011 al 30.06.2011, la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 04.03.2011, in favore di un numero massimo di 77 lavoratori della società VALTELLINA SPA, dipendenti presso le sedi di:

Avellino (AV) – 11 lavoratori;
Marcianise (CE) – 12 lavoratori;
Monopoli (BA) – 22 lavoratori;
Latiano (BR) – 10 lavoratori;
Lecce (LE) – 22 lavoratori.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10% per il periodo dal 01.01.2011 al 30.06.2011.

A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo, a carico del FSE – POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 683.981,76 (seicentoottantatremilanovecentoottantauno/76).

Matricola INPS: 1201400154

Pagamento diretto: SI

Art. 2.

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 683.981,76 (seicentoottantatremilanovecentoottantauno/76), graverà sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2011

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

11A11686

DECRETO 28 luglio 2011.

Concessione, ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010 n. 220, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società ITALIA ZUCCHERI SPA - (Decreto n. 60984).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Visto l'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

Visti gli accordi in sede di Conferenza Stato Regioni del 12.02.2009 e del 20.04.2011;

Visto il decreto n. 53164 del 12.07.2010 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 29.01.2010, in favore di un numero massimo di 70 unità lavorative, della società ITALIA ZUCCHERI SPA, per il periodo dall'01.01.2010 al 31.12.2010, così suddivisi:

Finale Emilia (MO) – 39 lavoratori;

Porto Viro (RO) – 23 lavoratori;

Pontelongo (PD) – 8 lavoratori;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 23.03.2011, relativo alla società ITALIA ZUCCHERI SPA, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

Visto l'assenso della Regione Veneto (30.03.2011) che si è assunta l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società ITALIA ZUCCHERI SPA, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

Vista l'istanza di concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda ITALIA ZUCCHERI SPA, in favore di un numero massimo di 1 lavoratore;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è autorizzata, per il periodo dal 01.01.2011 al 31.12.2011, la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 23.03.2011, in favore di un numero massimo di 1 lavoratore della società ITALIA ZUCCHERI SPA, dipendente presso la sede di Pontelongo (PD).

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10% per il periodo dal 01.01.2011 al 31.12.2011.

A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo, a carico del FSE – POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 17.765,76 (diciassettemilasettecentosessantacinque/76).

Matricola INPS: 1314062740

Pagamento diretto: NO

Art. 2.

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 17.765,76 (diciassettemilasettecentosessantacinque/76), graverà sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2011

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

11A11687

DECRETO 28 luglio 2011.

Concessione, ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010 n. 220, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società CO.PRO.B. S.C.A. - (Decreto n. 60985).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Visto l'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

Visti gli accordi in sede di Conferenza Stato Regioni del 12.02.2009 e del 20.04.2011;

Visto il decreto n. 53165 del 12.07.2010 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 29.01.2010, in favore di un numero massimo di 25 unità lavorative, della società CO.PRO.B. S.C.A, dipendenti presso la sede di Ostellato (FE), per il periodo dall'01.01.2010 al 31.12.2010;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 23.03.2011, relativo alla società CO.PRO.B. S.C.A, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

Visto l'assenso della Regione Emilia Romagna, presente in sede di accordo governativo del 23.03.2011, che si è assunta l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società CO.PRO.B. S.C.A, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

Vista l'istanza di concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda CO.PRO.B. S.C.A, in favore di un numero massimo di 6 lavoratori;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è autorizzata, per il periodo dal 01.01.2011 al 31.12.2011, la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 23.03.2011, in favore di un numero massimo di 6 lavoratori della società CO.PRO.B. S.C.A, dipendenti presso la sede di Ostellato (FE).

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10% per il periodo dal 01.01.2011 al 31.12.2011.

A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo, a carico del FSE – POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 106.594,56 (centoseimilacinquecentonovantaquattro/56).

Matricola INPS: 1302998882 – 2902554117 - 2902689079

Pagamento diretto: NO

Art. 2.

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 106.594,56 (centoseimilacinquecentonovantaquattro/56), graverà sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2011

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

11A11688

DECRETO 28 luglio 2011.

Concessione, ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010 n. 220, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società COMDATA SPA - (Decreto n. 60986).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

Visti gli accordi in sede di Conferenza Stato Regioni del 12.02.2009 e del 20.04.2011;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 01.03.2011, relativo alla società COMDATA SPA, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

Visti gli assensi delle Regioni Piemonte (10.03.2011), Liguria (presente in sede di accordo) e Lombardia (15.03.2011) che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società COMDATA SPA, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

Vista l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda COMDATA SPA, in favore di un numero massimo di 29 lavoratori;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è autorizzata, per il periodo dal 21.02.2011 al 30.06.2011, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 01.03.2011, in favore di un numero massimo di 29 lavoratori della società COMDATA SPA, dipendenti presso le sedi di:

Ivrea (TO) – 8 lavoratori;
Milano (MI) – 15 lavoratori,
La Spezia (SP) – 6 lavoratori.

A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo, a carico del FSE – POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 186.555,84 (centoottantaseimilacinquecentocinquantacinque/84).

Matricola INPS: 8140016688

Pagamento diretto: SI

Art. 2.

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 186.555,84 (centoottantaseimilacinquecentocinquantacinque/84), graverà sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazio-

ni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2011

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

11A11689

DECRETO 28 luglio 2011.

Concessione, ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010 n. 220, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società COMDATA TECH SPA - (Decreto n. 60987).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, 29, 30 e 34, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

Visti gli accordi in sede di Conferenza Stato Regioni del 12.02.2009 e del 20.04.2011;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 01.03.2011, relativo alla società COMDATA TECH SPA, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

Visti gli assensi delle Regioni Lombardia (15.03.2011), Veneto (02.03.2011), Lazio (16.03.2011) e Campania (07.03.2011), che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società COMDATA TECH SPA, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

Vista l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda COMDATA TECH SPA, in favore di un numero massimo di 44 lavoratori;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è autorizzata, per il periodo dal 02.02.2011 al 30.06.2011, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 01.03.2011, in favore di un numero massimo di 44 lavoratori della società COMDATA TECH SPA, dipendenti presso le sedi di:

Padova (PD) – 27 lavoratori;

Milano (MI) – 8 lavoratori,

Roma (RM) – 8 lavoratori;

Pozzuoli (NA) – 1 lavoratore.

Sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70 % del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo, a carico del FSE – POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 324.524,20 (trecentoventiquattromilacinquecentoventiquattro/20).

Matricola INPS: 4969643991

Pagamento diretto: SI

Art. 2.

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 324.524,20 (trecentoventiquattromilacinquecentoventiquattro/20), è posto a carico del Fondo sociale per l'Occupazione e Formazione, di cui all'art. 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2011

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

11A11690

DECRETO 28 luglio 2011.

Concessione, ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010 n. 220, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società WEB CALL CENTER RING SRL - (Decreto n. 60988).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Visto l'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

Visti gli accordi in sede di Conferenza Stato Regioni del 12.02.2009 e del 20.04.2011;

Visto il decreto n. 54619 del 11.10.2010 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 29.03.2010, per il periodo dal 19.03.2010 al 18.03.2011, in favore di un numero massimo di 635 lavoratori, della società WEB CALL CENTER RING SRL, dipendenti presso lo stabilimento di Catanzaro (CZ);

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 03.03.2011, relativo alla società WEB CALL CENTER RING SRL, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

Visto l'assenso della Regione Calabria, presente in sede di accordo governativo, che si è assunta l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società WEB CALL CENTER RING SRL, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

Vista l'istanza di concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda WEB CALL CENTER RING SRL, in favore di un numero massimo di 543 lavoratori;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è autorizzata, per il periodo dal 19.03.2011 al 31.12.2011, la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 03.03.2011, in favore di un numero massimo di 543 lavoratori della società WEB CALL CENTER RING SRL, dipendenti presso la sede di Catanzaro (CZ).

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10% per il periodo dal 19.03.2011 al 31.12.2011.

A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo, a carico del FSE – POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 7.578.667,29 (settemilionicinquecentosettantaottomilaseicentosessantasette/29).

Matricola INPS: 2205770993

Pagamento diretto: SI

Art. 2.

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 7.578.667,29 (settemilionicinquecentosettantaottomilaseicentosessantasette/29), graverà sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2011

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

11A11691

DECRETO 28 luglio 2011.

Concessione, ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010 n. 220, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società GRAFCO SRL - (Decreto n. 60989).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

Visti gli accordi in sede di Conferenza Stato Regioni del 12.02.2009 e del 20.04.2011;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 23.03.2011, relativo alla società GRAFCO SRL, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

Visti gli assensi delle Regioni Piemonte (31.03.2011) e Liguria (24.03.2011) che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società GRAFCO SRL, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

Vista l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda GRAFCO SRL;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è autorizzata, per il periodo dal 01.04.2011 al 30.06.2011, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 23.03.2011, in favore di un numero massimo di 10 lavoratori della società GRAFCO SRL, dipendenti presso le sedi di:

Leinì (TO) – 5 lavoratori;

Genova (GE) – 5 lavoratori.

La contrazione dell'orario di lavoro sarà effettuata fino ad un massimo del 25%.

A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo, a carico del FSE – POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 11.317,80 (undicimilatrecentodiciassette/80).

Matricola INPS: 3409309558/00

Pagamento diretto: SI

Art. 2.

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 11.317,80 (undicimilatrecentodiciassette/80), graverà sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2011

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

11A11692

DECRETO 28 luglio 2011.

Concessione, ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010 n. 220, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società UNICAL SPA - (Decreto n. 60990).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, 29, 30 e 34, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

Visti gli accordi in sede di Conferenza Stato Regioni del 12.02.2009 e del 20.04.2011;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 14.03.2011, relativo alla società UNICAL SPA, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

Visti gli assensi delle Regioni Lazio (24.03.2011), Emilia Romagna (24.03.2011) e Sardegna (04.04.2011), che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società UNICAL SPA, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

Vista l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda UNICAL SPA;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è autorizzata, per il periodo dal 08.03.2011 al 30.06.2011, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 14.03.2011, in favore di un numero massimo di 10 lavoratori della società UNICAL SPA, dipendenti presso le sedi di:

Marzaglia (MO) – 6 lavoratori;

Sassuolo (MO) – 1 lavoratore;

Guidonia Montecelio (RM) – 2 lavoratori;

Cagliari (CA) – 1 lavoratore.

Sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70 % del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo, a carico del FSE – POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 57.177,00 (cinquantasettemilacentosettantasette/00).

Matricola INPS: 0204878861

Pagamento diretto: NO

Art. 2.

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 57.177,00 (cinquantasettemilacentosettantasette/00), è posto a carico del Fondo sociale per l'Occupazione e Formazione, di cui all'art. 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2011

*Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali*
SACCONI

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
TREMONTI

11A11693

DECRETO 28 luglio 2011.

Concessione, ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010 n. 220, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società BI.ERRE.DI SPA - (Decreto n. 60991).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Visto l'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

Visti gli accordi in sede di Conferenza Stato Regioni del 12.02.2009 e del 20.04.2011;

Visto il decreto n. 56202 del 24.12.2010 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 08.07.2010, per il periodo dal 01.07.2010 al 31.12.2010, in favore di un numero massimo di 47 lavoratori della società BI.ERRE.DI SPA, dipendenti presso le sedi di:

Genova (GE) – 22 lavoratori;

La Spezia (SP) – 7 lavoratori;

Vado Ligure (SV) – 6 lavoratori;

Alessandria (AL) – 7 lavoratori;

Cuneo (CN) – 5 lavoratori;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 22.03.2011, relativo alla società BI.ERRE.DI SPA, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

Visti gli assensi delle Regioni Piemonte (31.03.2011) e Liguria (24.03.2011) che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società BI.ERRE.DI SPA, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

Vista l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda BI.ERRE.DI SPA;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è autorizzata, per il periodo dal 01.02.2011 al 30.06.2011, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 22.03.2011, in favore di un numero massimo di 46 lavoratori della società BI.ERRE.DI SPA, dipendenti presso le sedi di:

Genova (GE) – 22 lavoratori;

La Spezia (SP) – 6 lavoratori;

Vado Ligure (SV) – 6 lavoratori;

Madonna dell'Olmo (CN) – 5 lavoratori;

Alessandria (CN) – 7 lavoratori;

così suddivisi:

34 lavoratori occupati nella Regione Liguria, di cui 4 part-time al 75%;

12 lavoratori occupati nella Regione Piemonte, di cui 1 part-time al 70%.

A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo, a carico del FSE – POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 337.266,05 (trecentotrentasettemiladuecentosessantasei/05).

Matricola INPS: 3416521507

Pagamento diretto: SI

Art. 2.

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 337.266,05 (trecentotrentasettemiladuecentosessantasei/05), graverà sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2011

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

11A11694

DECRETO 28 luglio 2011.

Concessione, ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010 n. 220, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società FORMENTI SELECO SPA - (Decreto n. 60992).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto l'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come modificato dall'art. 7 ter, comma 4, del decreto legge 10.02.2009, n.5, convertito con modificazioni dalla legge 09.04.2009, n. 33;

Visto l'art. 19, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, con legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'art. 7 ter, comma 5, del decreto legge 10.02.2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9.4.2009, n. 33;

Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Visto l'art. 1, comma 29, 30 e 34, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

Visto il decreto n. 52033, del 14.05.2010, con il quale è stata autorizzata la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 02.02.2010, in favore di un numero massimo di 265 unità lavorative, della società FORMENTI SELECO SPA, dipendenti presso le sedi di:

Lissone (MI) – 5 lavoratori;

Pordenone (PN) – 2 lavoratori;

Sessa Aurunca (CE) – 258 lavoratori;

per il periodo dall'01.01.2010 al 31.12.2010;

Visti gli accordi in sede di Conferenza Stato Regioni del 12.02.2009 e del 20.04.2011;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 25.02.2011, relativo alla società FORMENTI SELECO SPA in amministrazione straordinaria, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

Visti gli assensi delle Regioni Campania (25.02.2011) e Lombardia (15.03.2011) che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società FORMENTI SELECO SPA in amministrazione straordinaria, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

Vista l'istanza di concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda FORMENTI SELECO SPA in amministrazione straordinaria;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è autorizzata, per il periodo dal 01.01.2011 al 31.12.2011, la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 25.02.2011, in favore di un numero massimo di 210 lavoratori, della società FORMENTI SELECO SPA in amministrazione straordinaria, dipendenti presso le sedi di:

Sessa Aurunca (CE) – 205 lavoratori;

Lissone (MI) – 5 lavoratori.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 30% per il periodo dal 01.01.2011 al 19.03.2011 e del 40% dal 20.03.2011 al 31.12.2011.

Sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70 % del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo, a carico del FSE – POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 3.255.115,50 (tremilioniduecentocinquantacinquemilacentoundici/50).

Pagamento diretto: SI

Art. 2.

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 3.255.115,50 (tremilioniduecentocinquantacinquemilacentoundici/50), è posto a carico del Fondo sociale per l'Occupazione e Formazione, di cui all'art. 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2011

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

11A11695

DECRETO 28 luglio 2011.

Concessione, ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010 n. 220, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società AGROENERGIA IZ SPA - (Decreto n. 60993).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Visto l'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

Visti gli accordi in sede di Conferenza Stato Regioni del 12.02.2009 e del 20.04.2011;

Visto il decreto n. 53164 del 12.07.2010 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 29.01.2010, in favore di un numero massimo di 70 unità lavorative, della società ITALIA ZUCCHERI SPA, per il periodo dall'01.01.2010 al 31.12.2010, così suddivisi:

Finale Emilia (MO) – 39 lavoratori;

Porto Viro (RO) – 23 lavoratori;

Pontelongo (PD) – 8 lavoratori;

Vista la nota n. 22149 del 23.09.2010 con la quale il trattamento CIGS autorizzato con l'art. 1 del decreto interministeriale n. 53164 del 12.07.2010 in favore dei lavoratori dipendenti dalle unità aziendali di Finale Emilia (MO) e Porto Viro (GO) della ITALIA ZUCCHERI SPA, a decorrere dal 01.08.2010, è stato trasferito in favore dei medesimi lavoratori passati alle dipendenze della società subentrante AGROENERGIA IZ SPA;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 23.03.2011, relativo alla società AGROENERGIA IZ SPA, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

Visti gli assensi delle Regioni Emilia Romagna, presente in sede di accordo governativo del 23.03.2011 e Veneto (30.03.2011) che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società AGROENERGIA IZ SPA, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

Vista l'istanza di concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda AGROENERGIA IZ SPA;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è autorizzata, per il periodo dal 01.01.2011 al 31.12.2011, la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 23.03.2011, in favore di un numero massimo di 15 lavoratori (corrispondenti ad un numero medio di 14 lavoratori) della società AGROENERGIA IZ SPA, dipendenti presso le sedi di:

Finale Emilia (MO) – 7 lavoratori (numero medio 6 lavoratori);

Porto Viro (RO) - 8 lavoratori (numero medio 8 lavoratori).

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10% per il periodo dal 01.01.2011 al 31.12.2011.

A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo, a carico del FSE – POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 248.720,64 (duecentoquarantaottomilasettecentoventi/64).

Matricola INPS: 1316336113

Pagamento diretto: NO

Art. 2.

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 248.720,64 (duecentoquarantaottomilasettecentoventi/64), graverà sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2011

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

11A11696

DECRETO 28 luglio 2011.

Concessione, ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010 n. 220, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società ERIDANIA SADAM SPA - (Decreto n. 60994).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Visto l'art. 1, comma 29, 30 e 34, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

Visto il decreto n. 54640, del 11.10.2010, è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 01.03.2010, per il periodo dall'01.01.2010 al 31.12.2010, in favore di un numero massimo di 285 lavoratori, della società ERIDANIA SADAM SPA, dipendenti presso gli stabilimenti di Jesi (AN), Fermo (FM), Celano (AQ), Castiglion Fiorentino (AR) e Villasor (CA);

Visti gli accordi in sede di Conferenza Stato Regioni del 12.02.2009 e del 20.04.2011;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 23.03.2011, relativo alla società ERIDANIA SADAM SPA, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

Visti gli assensi delle Regioni Toscana (01.04.2011), Abruzzo (04.04.2011 e Marche (11.04.2011) che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società ERIDANIA SADAM SPA, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

Vista l'istanza di concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda ERIDANIA SADAM SPA;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è autorizzata, per il periodo dal 01.01.2011 al 31.12.2011, la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 23.03.2011, in favore di un numero massimo di 230 lavoratori (sospesi a rotazione e corrispondenti ad un numero medio di 210 lavoratori), della società ERIDANIA SADAM SPA, dipendenti presso le sedi di:

Fermo (FM) – 31 lavoratori corrispondenti a 31 unità lavorative;

Jesi (AN) – 100 lavoratori corrispondenti a 80 unità lavorative;

Celano (AQ) – 50 lavoratori corrispondenti a 50 unità lavorative;

Castiglion Fiorentino (AR) - 49 lavoratori corrispondenti a 49 unità lavorative.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10% per il periodo dal 01.01.2011 al 31.12.2011.

Sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70 % del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo, a carico del FSE – POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 3.730.809,60 (tremilionisettecentotrentamilaottocentonove/60).

Pagamento diretto: NO

Art. 2.

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 3.730.809,60 (tremilionisettecentotrentamilaottocentonove/60), è posto a carico del Fondo sociale per l'Occupazione e Formazione, di cui all'art. 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2011

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

11A11697

DECRETO 28 luglio 2011.

Concessione, ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010 n. 220, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società GRUPPO PRO SPA - (Decreto n. 60995).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

Visti gli accordi in sede di Conferenza Stato Regioni del 12.02.2009 e del 20.04.2011;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 10.03.2011, relativo alla società GRUPPO PRO SPA, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

Visti gli assensi delle Regioni Emilia Romagna, presente in sede di accordo governativo del 10.03.2011, Lazio, presente in sede di accordo governativo del 10.03.2011, Lombardia (19.04.2011) e Veneto (15.03.2011) che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società GRUPPO PRO SPA, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

Vista l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda GRUPPO PRO SPA;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è autorizzata, per il periodo dal 07.02.2011 al 30.06.2011, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 10.03.2011, in favore di un numero massimo di 91 lavoratori della società GRUPPO PRO SPA, dipendenti presso le sedi di:

Budrio (BO) – 60 lavoratori;

Milano (MI) – 21 lavoratori;

Dueville – Povolaro (VI) – 4 lavoratori;

Roma (RM) – 6 lavoratori.

La contrazione dell'orario di lavoro sarà effettuata fino ad un massimo del 40%.

A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo, a carico del FSE – POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 259.433,72 (duecentocinquantanovemilaquattrocentotrentatre/72).

Matricola INPS: 1308024154

Pagamento diretto: SI

Art. 2.

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 259.433,72 (duecentocinquantanovemilaquattrocentotrentatre/72), graverà sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2011

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

11A11698

DECRETO 28 luglio 2011.

Concessione, ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010 n. 220, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società DEUFOL ITALIA SPA - (Decreto n. 60996).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

Visti gli accordi in sede di Conferenza Stato Regioni del 12.02.2009 e del 20.04.2011;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 08.03.2011, relativo alla società DEUFOL ITALIA SPA, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

Visti gli assensi delle Regioni Lombardia (19.04.2011) e Piemonte (23.03.2011) che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società DEUFOL ITALIA SPA, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

Vista l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda DEUFOL ITALIA SPA;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è autorizzata, per il periodo dal 25.01.2011 al 30.06.2011, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 08.03.2011, in favore di un numero massimo di 19 lavoratori della società DEUFOL ITALIA SPA, dipendenti presso le sedi di:

Cernusco sul Naviglio (MI) – 2 lavoratori (di cui n.1 lavoratore part-time al 50%);

Oleggio (NO) – 8 lavoratori;

Fagnano Olona (VA) – 9 lavoratori.

La contrazione dell'orario di lavoro sarà effettuata fino ad un massimo del 50% in favore di n. 2 lavoratori dipendenti presso la sede di Oleggio (NO).

A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo, a carico del FSE – POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 138.116,58 (centotrentaottomilacentosedici/58).

Matricola INPS: 8712032113

Pagamento diretto: SI

Art. 2.

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 138.116,58 (centotrentaottomilacentosedici/58), graverà sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2011

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

11A11699

DECRETO 28 luglio 2011.

Concessione, ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010 n. 220, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società LABOR SRL - (Decreto n. 60997).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Visto l'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

Visti gli accordi in sede di Conferenza Stato Regioni del 12.02.2009 e del 20.04.2011;

Visto il decreto n. 53243 del 12.07.2010 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 16.02.2010, in favore dei lavoratori della società LABOR SRL, dipendenti presso lo stabilimento di Casarano (LE), per numero massimo di:

119 unità lavorative - per il periodo dal 02.01.2010 al 31.05.2010;

120 unità lavorative - per il periodo dall'01.06.2010 all'01.01.2011;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 22.04.2011, relativo alla società LABOR SRL, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

Visto l'assenso della Regione Puglia (19.04.2011) che si è assunta l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sarà concesso in favore

dei lavoratori dipendenti dalla società LABOR SRL, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

Vista l'istanza di concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda LABOR SRL;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è autorizzata, per il periodo dal 02.01.2011 al 31.12.2011, la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 22.04.2011, in favore di un numero massimo di 119 lavoratori della società LABOR SRL, dipendenti presso la sede di Casarano (LE).

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10% per il periodo dal 02.01.2011 al 31.12.2011.

A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 60% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo, a carico del FSE – POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 40% del sostegno al reddito.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 1.988.175,84 (unmilionenovecentoottantaottomilacentosettantacinque/84).

Matricola INPS: 4106738494

Pagamento diretto: SI

Art. 2.

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 1.988.175,84 (unmilionenovecentoottantaottomilacentosettantacinque/84), graverà sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2011

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

11A11700

DECRETO 28 luglio 2011.

Concessione, ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010 n. 220, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società MAGAZZINI VAGNINO SRL - (Decreto n. 60998).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

Visti gli accordi in sede di Conferenza Stato Regioni del 12.02.2009 e del 20.04.2011;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 24.03.2011, relativo alla società MAGAZZINI VAGNINO SRL in concordato preventivo, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

Visti gli assensi delle Regioni Piemonte (06.04.2011) e Val D'Aosta (08.04.2011) che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società MAGAZZINI VAGNINO SRL in concordato preventivo, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

Vista l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda MAGAZZINI VAGNINO SRL in concordato preventivo;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è autorizzata, per il periodo dal 01.01.2011 al 30.06.2011, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 24.03.2011, in favore di un numero massimo di 26 lavoratori della società MAGAZZINI VAGNINO SRL in concordato preventivo, dipendenti presso le sedi di:

Torino (TO) – 22 lavoratori, di cui 5 part-time al 70%.

Aosta (AO) – 4 lavoratori, di cui 2 part-time al 70%.

A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo, a carico del FSE – POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 216.393,30 (duecentosedicimilatrecentonovantatre/30).

Matricola INPS: 8103197669

Pagamento diretto: SI

Art. 2.

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 216.393,30 (duecentosedicimilatrecentonovantatre/30), graverà sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2011

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

11A11701

DECRETO 28 luglio 2011.

Concessione, ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010 n. 220, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società INDUSTRIE BARATTA SRL - (Decreto n. 60999).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Visto l'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

Visti gli accordi in sede di Conferenza Stato Regioni del 12.02.2009 e del 20.04.2011;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 15.03.2011, relativo alla società INDUSTRIE BARATTA SRL, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione e della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

Visti gli assensi delle Regioni Lombardia (19.04.2011) Lazio (23.03.2011) e Piemonte (31.03.2011), che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società INDUSTRIE BARATTA SRL, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

Vista l'istanza di concessione e di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda INDUSTRIE BARATTA SRL;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione e la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è autorizzata, per il periodo dal 14.02.2011 al 30.06.2011, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 15.03.2011, in favore di un numero massimo di 39 lavoratori della società INDUSTRIE BARATTA SRL, dipendenti presso le sedi di:

Predosa (AL) – 22 lavoratori;

Anzio (RM) – 15 lavoratori;

Cirimido (CO) – 2 lavoratori.

A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo, a carico del FSE – POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 264.428,97 (duecentosessantaquattromilaquattrocentoventiotto/97).

Matricola INPS: 0202712398

Pagamento diretto: SI

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è autorizzata, per il periodo dal 14.02.2011 al 30.06.2011, la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 15.03.2011, in favore di un numero massimo di 4 lavoratori della società INDUSTRIE BARATTA SRL, dipendenti presso la sede di Anzio (RM).

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10% per il periodo dal 14.02.2011 al 30.06.2011.

A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo, a carico del FSE – POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 26.607,88 (ventiseimilaseicentosette/88).

Matricola INPS: 0202712398

Pagamento diretto: SI

Art. 3.

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 291.036,85 (duecentonovantaunomilatrentasei/85), graverà sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.

Art. 4.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 3, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2011

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

11A11702

DECRETO 3 agosto 2011.

Concessione del trattamento di mobilità, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 203/2008, per i lavoratori della società GESAC – AEROPORTO INTERNAZIONALE DI NAPOLI - (Decreto n. 61001).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Visto l'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

Visto l'art. 1, comma 36, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Visto l'accordo governativo del 22.05.2009, di recepimento dell'intesa del 04.05.2009 intervenuta presso la Regione Campania, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la società GESAC – AEROPORTO INTERNAZIONALE DI NAPOLI, è stato concordato il ricorso al trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per un periodo di 24 mesi, in favore di un numero massimo di 42 unità lavorative che verranno poste in CIGS a decorrere dall'01/08/2009 e il ricorso alla mobilità, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, a decorrere dalla data del licenziamento;

Visto il decreto n. 46444 del 03/07/2009 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, in favore di un numero massimo di 37 unità lavorative, della società GESAC – AEROPORTO INTERNAZIONALE DI NAPOLI, per il periodo dall'01.08.2009 al 31.01.2010 (I semestre);

Visto il decreto n. 50492 del 05.03.2010 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, in favore di un numero massimo di 38 unità lavorative, della società GESAC – AEROPORTO INTERNAZIONALE DI NAPOLI, per il periodo dall'01.02.2010 al 31.07.2010 (II semestre);

Visto il decreto n. 54085 del 15.09.2010 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, in favore di un numero

massimo di 38 unità lavorative, della società GESAC – AEROPORTO INTERNAZIONALE DI NAPOLI, per il periodo dall'01.08.2010 al 31.01.2011 (III semestre);

Visto il decreto n. 58163 del 21.03.2011 con il quale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è autorizzata la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, in favore di un numero massimo di 38 unità lavorative, della società GESAC – AEROPORTO INTERNAZIONALE DI NAPOLI, per il periodo dall'01.02.2011 al 31.07.2011 per l'unità di Napoli (NA);

Vista l'istanza e gli allegati elenchi con i quali la società GESAC – AEROPORTO INTERNAZIONALE DI NAPOLI, ha richiesto la concessione del trattamento di mobilità, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di un numero massimo di 16 lavoratori del sito in per l'unità di Napoli (NA) a decorrere dal 31.07.2011;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di mobilità, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di un numero massimo di 16 lavoratori ex dipendenti dalla società GESAC – AEROPORTO INTERNAZIONALE DI NAPOLI, presso il sito di Napoli (NA), a decorrere dalla data del licenziamento intervenuta in data 31.07.2011;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è autorizzata la concessione del trattamento di mobilità, in favore di un numero massimo di 16 lavoratori ex dipendenti dalla società GESAC – AEROPORTO INTERNAZIONALE DI NAPOLI, presso il sito di Napoli (NA), a decorrere dalla data del licenziamento intervenuta in data 31.07.2011.

Unità: Napoli (NA)

Matricola INPS: 5111155522/03

Art. 2.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 3.

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2011

Il direttore generale: PADUANO

11A11703

DECRETO 5 agosto 2011.

Concessione, ai sensi dell'art. 1-*bis*, della legge 291/2004, del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti delle società ALITALIA MAINTENANCE SYSTEMS SPA - (Decreto n. 61043).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto legge 21 marzo 1988, n.86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n.160;

Visto l'art. 1-*bis* della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 5.10.2004, n. 249, che stabilisce "il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali può concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività, il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale anche navigante dei vettori aerei e delle società da questi derivate a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie";

Visto il decreto legge del 28.08.2008, n. 134, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27.10.2008, recante disposizioni urgenti in materia di grandi imprese in crisi;

Visto l'accordo quadro stipulato in sede governativa in data 23.09.2010;

Visto l'esame congiunto del 19.01.2011, intervenuto presso la Regione Lazio, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la società ALITALIA MAINTENANCE SYSTEMS SPA, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato art. 1 bis della legge 03.12.2004 n. 291 e del decreto legge del 28.08.2008, n. 134, convertito, con modificazioni, con legge n. 166, del 27.10.2008 , per un periodo di 4 anni a decorrere dal 01.02.2011, in favore di 344 unità lavorative;

Visto il decreto n.58234 del 24.03.2011, con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal dall'01.02.2011 al 31.07.2011, in favore di 344 lavoratori dipendenti della società ALITALIA MAINTENANCE SYSTEMS SPA ai sensi dell'art. 1 bis della legge 3.12.2004, n. 291 e successive modificazioni e del decreto legge del 28.08.2008, n. 134, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27.10.2008;

Vista l'istanza con la quale la società ALITALIA MAINTENANCE SYSTEMS SPA, ha richiesto la concessine del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 1 bis della legge 3.12.2004, n. 291 e successive modificazioni e del decreto legge del 28.08.2008, n. 134, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27.10.2008, per il periodo dall'01.08.2011 al 31.01.2012;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dall'01.08.2011 al 31.01.2012, in favore di 338 lavoratori dipendenti dalla società ALITALIA MAINTENANCE SYSTEMS SPA, ai sensi dell'art. 1 bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con

modificazioni, del decreto legge 5.10.2004, n. 249 e successive modificazioni e del decreto legge del 28.08.2008, n. 134, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27.10.2008;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1 bis, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 5.10.2004, n. 249 e successive modificazioni e del decreto legge del 28.08.2008, n. 134, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27.10.2008, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di 338 lavoratori dipendenti dalla società ALITALIA MAINTENANCE SYSTEMS SPA, per il periodo dall'01.08.2011 al 31.01.2012.

Unità: Fiumicino – Roma.

Matricola 7045961011

Pagamento diretto: SI.

Art. 2.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 3.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dal comma 3 del citato art. 1 bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Art. 4.

La società ALITALIA MAINTENANCE SYSTEMS SPA è tenuta a presentare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di 48 mesi previsti dal citato art. 1 bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291 e successive modificazioni e del decreto legge del 28.08.2008, n. 134, convertito, con modificazioni, con legge n. 166, del 27.10.2008, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 2011

p. *Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali*
Il sottosegretario delegato
BELLOTTI

11A11704

DECRETO 5 agosto 2011.

Concessione, ai sensi dell'art. 1-*bis*, della legge 291/2004, del trattamento straordinario di integrazione salariale per i dipendenti delle società ALPI EAGLES SPA - (Decreto n. 61044).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 8, del decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39;

Visto l'art. 1-*bis*, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 05.10.2004, n. 249 e successive modificazioni, che stabilisce: "il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali può concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività, il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale anche navigante dei vettori aerei e delle società da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie";

Visto il decreto legge del 28.08.2008, n. 134, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27.10.2008, recante disposizioni urgenti in materia di grandi imprese in crisi;

Visto il decreto n. 47023, del 11.09.2009, con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 30.07.2008 al 29.01.2009, in favore di 148 lavoratori dipendenti della società ALPI EAGLES SPA, sede in S. Angelo di Piove (PD), unità in S. Angelo di Piove di Sacco (PD), Aeroporto Marco Polo (VE), Aeroporto Capodichino (NA), Aeroporto Internazionale di Catania (CT);

Visto l'accordo in data 11.02.2010, intervenuto presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, alla presenza dei rappresentanti della società ALPI EAGLES SPA in amministrazione straordinaria, nonché delle OO.SS, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato art. 1 bis, della legge 3.12.2004, n. 291, per il periodo dal 30.01.2010 al 07.07.2010, in favore di un numero massimo di 141 unità, dipendenti dalla società di cui trattasi;

Visto il decreto n. 52222 del 31.05.2010 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 30.01.2010 al 07.07.2010, in favore di 141 lavoratori dipendenti dalla società ALPI EAGLES SPA in amministrazione straordinaria, ai sensi dell'art. 1 bis, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 5.10.2004, n. 249 e successive modificazioni e del decreto legge n. 134 del 28.08.2008, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27.10.2008;

Visto l'accordo in data 21.12.2010, intervenuto presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, alla presenza dei rappresentanti della società ALPI EAGLES SPA in amministrazione straordinaria, nonché delle OO.SS, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato art. 1 bis, della legge 3.12.2004, n. 291, per il periodo dal 08.07.2010 al 29.01.2012, sino a concorrenza dei 48 mesi , in favore di tutto il personale dipendente pari a 104 unità, alle quali potranno aggiungersi altre 10 unità qualora in costanza del periodo di integrazione salariale *de qua* venga disposta con provvedimento giudiziale la reintegra dei detti ulteriori 10 lavoratori;

Visto il decreto n. 56957 del 11.02.2011 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal07.07.2010 al 07.01.2011, in favore di 104 lavoratori dipendenti dalla società ALPI EAGLES SPA in amministrazione straordinaria, ai sensi dell'art. 1 bis, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 5.10.2004, n. 249 e successive modificazioni e del decreto legge n. 134 del 28.08.2008, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27.10.2008;

Visto il decreto n. 58867 del 20.04.2011 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 08.01.2011 al 07.07.2011, in favore di 94 lavoratori dipendenti dalla società ALPI EAGLES SPA in amministrazione straordinaria, ai sensi dell'art. 1 bis, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 5.10.2004, n. 249 e successive modificazioni e del decreto legge n. 134 del 28.08.2008, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27.10.2008;

Vista la nota aziendale con la quale si comunicava che a seguito del decreto del Tribunale di Venezia del 12.05.2011 la procedura di Amministrazione straordinaria è stata convertita in fallimento;

Vista l'istanza con la quale la società ALPI EAGLES SPA in fallimento , ha richiesto la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 1 bis, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 5.10.2004, n. 249 e successive modificazioni e del decreto legge n. 134 del 28.08.2008, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27.10.2008, per il periodo dal 08.07.2011 al 29.01.2012, in favore di 89 lavoratori dipendenti della predetta società;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 08.07.2011 al 29.01.2012, in favore di 89 lavoratori dipendenti dalla società ALPI EAGLES SPA in fallimento, ai sensi dell'art. 1 bis, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 5.10.2004, n. 249 e successive modificazioni e del decreto legge n. 134 del 28.08.2008, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27.10.2008;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1 bis, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 5.10.2004, n. 249 e successive modificazioni e del decreto legge n. 134 del 28.08.2008, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27.10.2008, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in data 21.12.2010, in favore di 89 lavoratori dipendenti della società ALPI EAGLES SPA in fallimento, sede in S.Angelo di Piove (PD), unità in:

S.Angelo di Piove di Sacco (PD);

Aeroporto Marco Polo (VE);

Aeroporto Capodichino (NA);

Aeroporto Internazionale di Catania (CT).

Per il periodo dal 08.07.2011 al 29.01.2012.

Matricola INPS: 5410129369 (PD)

Matricola INPS: 880983063 (VE) (personale di terra)

Matricola INPS: 8812144448 (VE) (personale di volo)

Matricola INPS: 5122131197 (NA)

Matricola INPS: 2107742618 (CT)

Pagamento diretto: SI

Art. 2.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 3.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dal comma 3, del citato art. 1 bis, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 2011

p. *Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali*
Il sottosegretario delegato
BELLOTTI

11A11705

DECRETO 5 agosto 2011.

Concessione, ai sensi dell'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società GEMEAZ CUSIN SPA - (Decreto n. 61251).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Visti gli accordi sottoscritti tra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e le Regioni Campania (16.04.2009), Emilia Romagna (16.04.2009), Lombardia (16.04.2009), Piemonte (22.04.2009), Toscana (16.04.2009) e Veneto (16.04.2009) che stabiliscono che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro in misura pari al 30% del sostegno al reddito e posto a carico del FSE-POR;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 28.10.2010, relativo alla società GEMEAZ CUSIN SPA per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

Visti gli assensi delle Regioni Campania (16.11.2010), Emilia Romagna (18.11.2010), Lombardia (02.12.2010), Piemonte (19.11.2010), Toscana (09.11.2010) e Veneto (08.11.2010) che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito (30%) che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società GEMEAZ CUSIN SPA, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

Vista l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda GEMEAZ CUSIN SPA in favore di un numero massimo di 151 lavoratori sospesi a rotazione e corrispondenti a n. 29 unità lavorative;

Visto lo stanziamento di 600 milioni di euro - a carico del fondo per l'occupazione di cui all'art.1, comma 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modificazioni - previsto dall'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 28.10.2010, per il periodo dal 02.11.2010 al 01.11.2011, in favore di un numero massimo di 151 lavoratori, sospesi a rotazione e corrispondenti a n. 29 unità lavorative, dipendenti dalla GEMEAZ CUSIN SPA, così ripartiti:

Regione Campania - 27 lavoratori che ruoteranno con riduzione massima oraria del 35% (corrispondenti a 9 unità lavorative);

Regione Emilia Romagna - 50 lavoratori che ruoteranno con riduzione massima oraria del 12% (corrispondenti a 6 unità lavorative);

Regione Lombardia - 29 lavoratori che ruoteranno con riduzione massima oraria del 10% (corrispondenti a 3 unità lavorative);

Regione Piemonte - 30 lavoratori che ruoteranno con riduzione massima oraria del 20% (corrispondenti a 6 unità lavorative);

Regione Toscana - 3 lavoratori che ruoteranno con riduzione massima oraria del 50% (corrispondenti a 2 unità lavorative);

Regione Veneto - 12 lavoratori che ruoteranno con riduzione massima oraria del 35% (corrispondenti a 3 unità lavorative);

Sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata:

l'intera contribuzione figurativa e il 70 % del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa (ad esclusione dei lavoratori delle Regioni Campania, Lombardia e Piemonte per il periodo dal 01.01.2011 al 01.11.2011);

l'intera contribuzione figurativa e il 100 % del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa, limitatamente ai lavoratori delle Regioni Campania, Lombardia e Piemonte per il periodo dal 01.01.2011 al 01.11.2011.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito, a carico del FSE – POR regionale, ad esclusione dei lavoratori delle Regioni Campania, Lombardia e Piemonte per il periodo dal 01.01.2011 al 01.11.2011.

Fermo restando l'ammontare complessivo dell'intervento FSE calcolato secondo la predetta percentuale, la percentuale medesima può essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito, con conseguente integrazione verticale dei fondi nazionali.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 571.417,66 (cinquecentosettantaunomilaquattrocentodiciassette/66).

Matricole INPS: 4969023838

Pagamento diretto: NO

Art. 2.

L'onere complessivo, pari ad euro 571.417,66 (cinquecentosettantaunomilaquattrocentodiciassette/66), graverà sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione ed in particolare sulle risorse di cui all'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 impegnate per gli ammortizzatori in deroga e non completamente utilizzate.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 2011

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

11A11706

DECRETO 5 agosto 2011.

Assegnazione di risorse finanziarie, per la concessione di ammortizzatori sociali in deroga, alla Regione Liguria - (Decreto n. 61252).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, commi 138 e 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Visto l'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, il quale prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre, in deroga alla normativa vigente, la concessione e/o la proroga, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali;

Visto l'art. 19, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto l'art. 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione;

Visto l'accordo del 12 febbraio 2009 sancito in sede di Conferenza Stato, Regioni e Province Autonome;

Vista la successiva intesa dell'8 aprile 2009 in attuazione del predetto accordo;

Vista la delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009;

Visto l'accordo Governo-Regioni del 16 dicembre 2010;

Visto l'accordo Governo-Regioni del 20 aprile 2011;

Visto l'accordo governativo, raggiunto in data 07.06.2011, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il quale sono state attribuite, alla Regione Liguria, risorse finanziarie pari complessivamente ad € 10 milioni per la concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate nella Regione medesima;

Ritenuto, pertanto, di procedere all'assegnazione delle suddette risorse finanziarie per la concessione o proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate nella Regione medesima;

Decreta:

Art. 1.

Sono assegnati € 10 milioni alla Regione Liguria, al fine della concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate nella Regione medesima.

Art. 2.

L'onere complessivo, pari ad euro 10.000.000 (diecimilioni/00), graverà sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.

Art. 3.

Ai sensi degli accordi governativi citati in premessa:

a) a tutte le mensilità di sostegno al reddito erogate fino al 30.04.2011, sono imputate, a valere sui fondi nazionali, le risorse per le contribuzioni figurative ed il 70% delle risorse per i sostegni al reddito e su ciascun POR FSE è imputato il 30% delle risorse per i sostegni al reddito;

b) a tutte le mensilità di sostegno al reddito erogate dal 01.05.2011, sono imputate, a valere sui fondi nazionali, le risorse per le contribuzioni figurative ed il 60% delle risorse per i sostegni al reddito e su ciascun POR FSE è imputato il 40% delle risorse per i sostegni al reddito.

Art. 4.

Il numero dei lavoratori destinatari dei trattamenti, l'utilizzo temporale dei trattamenti medesimi ed il riparto delle risorse tra le situazioni di crisi occupazionale saranno definiti e modulati in accordi quadro da stipularsi dalla Regione medesima, d'intesa con le parti sociali.

Art. 5.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dai precedenti articoli 1 e 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e la Regione medesima sono tenuti a controllare e monitorare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 2011

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

11A11707

DECRETO 5 agosto 2011.

Concessione del trattamento, ai sensi dell'art. 19, comma 10-*bis*, del decreto-legge 29/11/2008, n. 185, come prorogato dall'art. 1, comma 32, della legge 13/12/2010, n. 220, per la società ARFIN COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA - (Decreto n. 61253).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 19, comma 10 bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con il quale è stato previsto: "ai lavoratori non destinatari dei trattamenti di cui all'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in caso di licenziamento, può essere erogato un trattamento di ammontare equivalente all'indennità di mobilità nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per l'anno 2009 agli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa. Ai medesimi lavoratori la normativa in materia di disoccupazione di cui all'art. 19, primo comma, del regio decreto 14 aprile 1939, n.636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, si applica con esclusivo riferimento alla contribuzione figurativa per i periodi previsti dall'art. 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 247";

Visto l'art. 2, comma 136, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 con il quale, nel prorogare le disposizioni di cui al sopra citato art. 19, comma 10 bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono stati estesi i benefici ivi previsti anche all'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro;

Visto l'art. 1, comma 32, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e n. 70 del 31 luglio 2009;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 16.03.2011, relativo alla società ARFIN COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA in liquidazione coatta amministrativa, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento di cui all'art. 19, comma 10 bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 e successive modificazioni e integrazioni, come prorogato dall'art. 1, comma 32, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, in favore dei lavoratori licenziati dalla predetta società;

Visti gli elenchi presentati dalla società ARFIN COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA in liquidazione coatta amministrativa, ai fini della concessione del trattamento di cui all'art. 19, comma 10 bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 e successive modificazioni e integrazioni, come prorogato dall'art. 1, comma 32, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, in favore di un numero massimo di 15 lavoratori;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di cui all'art. 19, comma 10 bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, - convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 16.03.2011 al 15.03.2012, la concessione del trattamento di cui all'art. 19, comma 10 bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 e successive modificazioni e integrazioni, come prorogato dall'art. 1, comma 32, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 16.03.2011, in favore di un numero massimo di 15

lavoratori licenziati dalla società ARFIN COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA in liquidazione coatta amministrativa, unità di:

Milano (MI) – 11 lavoratori;

Roma (RM) – 4 lavoratori;

così suddivisi:

dal 16.03.2011 al 15.03.2012 – 10 lavoratori;

dal 15.06.2011 al 15.03.2012 – 1 lavoratore;

dal 15.09.2011 al 15.03.2012 – 3 lavoratori,

dal 30.12.2011 al 15.03.2012 – 1 lavoratore.

Ai medesimi lavoratori la normativa in materia di disoccupazione di cui all'art. 19, primo comma, del regio decreto 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, si applica con esclusivo riferimento alla contribuzione figurativa per i periodi previsti dall'art. 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, per la copertura del sostegno al reddito in favore dei lavoratori licenziati dalla società ARFIN COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA in liquidazione coatta amministrativa, sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 139.158,79 (centotrentanovemilacentocinquantaotto/79).

Art. 2.

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 139.158,79 (centotrentanovemilacentocinquantaotto/79), graverà sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 2011

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

11A11708

DECRETO 5 agosto 2011.

Concessione, ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010 n. 220, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società TIETO ITALY SPA - (Decreto n. 61254).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Visto l'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

Visti gli accordi in sede di Conferenza Stato Regioni del 12.02.2009 e del 20.04.2011;

Visto il decreto n. 56211 del 24.12.2010 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 15.07.2010, in favore di un numero massimo di 279 lavoratori dalla società TIETO ITALY SPA sospesi a rotazione per un numero medio di 40 unità lavorative dipendenti presso gli stabilimenti di:

Roma (RM) – 244 lavoratori;

Milano (MI) – 21 lavoratori;

Padova (PD) – 14 lavoratori;

per il periodo dal 01.08.2010 al 31.12.2010;

Visto il decreto, attualmente alla controfirma del Ministro dell'economia, con il quale, è stata autorizzata la concessione del trattamento di cui all'art. 2, commi 136, 138 e 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 02.12.2010, per il periodo dal 27.12.2010 al 26.12.2011, in favore di un numero massimo di 18 lavoratori della società TIETO ITALY SPA, ex dipendenti presso le sedi di:

Roma (RM) - 16 lavoratori;

Milano (MI) - 2 lavoratori;

così suddivisi:

15 lavoratori - dal 27.12.2010 al 26.12.2011;

2 lavoratori - dal 01.02.2011 al 26.12.2011;

1 lavoratore - dal 11.02.2011 al 26.12.2011;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 15.03.2011, relativo alla società TIETO ITALY SPA, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

Visti gli assensi delle Regioni Lombardia (19.04.2011) e Lazio (10.05.2011) che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società TIETO ITALY SPA, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

Vista l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda TIETO ITALY SPA;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è autorizzata, per il periodo dal 01.01.2011 al 30.06.2011, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 15.03.2011, in favore di un numero massimo di 245 lavoratori della società TIETO ITALY SPA, sospesi a rotazione e corrispondenti ad un numero massimo di 20 unità lavorative, dipendenti presso le sedi di:

Roma (RM) – 226 lavoratori sospesi a rotazione e corrispondenti ad un numero massimo di 15 unità lavorative;

Assago (MI) – 19 lavoratori sospesi a rotazione e corrispondenti ad un numero massimo di 5 unità lavorative.

A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo, a carico del FSE – POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 181.082,40 (centoottantaunomilaottantadue/40).

Matricola INPS: 7042274271 – 7042274271 - 4964363069

Pagamento diretto: SI

Art. 2.

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 181.082,40 (centoottantaunomilaottantadue/40), graverà sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 2011

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

11A11709

DECRETO 5 agosto 2011.

Concessione, ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società QUALITY FOR TECHNOLOGY SRL - (Decreto n. 61255).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, commi 138 - 140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Visto l'art. 1, comma 29, 30 e 34, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

Visti gli accordi in sede di Conferenza Stato Regioni del 12.02.2009 e del 20.04.2011;

Visto il decreto n. 55868, del 03.12.2010, con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 08.02.2010, per il periodo dall'01.02.2010 al 31.01.2011, in favore di un numero massimo di 10 lavoratori, della società QUALITY FOR TECHNOLOGY SRL, così suddivisi:

Lazio – 8 lavoratori;

Sardegna – 2 lavoratori;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 23.03.2011, relativo alla società QUALITY FOR TECHNOLOGY SRL, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

Visti gli assensi delle Regioni Lazio (08.04.2011) e Sardegna (04.04.2011) che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al

reddito che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società QUALITY FOR TECHNOLOGY SRL, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

Vista l'istanza di concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda QUALITY FOR TECHNOLOGY SRL in favore di un numero massimo di 7 lavoratori;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è autorizzata, per il periodo dal 01.02.2011 al 30.06.2011, la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 23.03.2011, in favore di un numero massimo di 7 lavoratori della società QUALITY FOR TECHNOLOGY SRL, dipendenti presso le sedi di:

Roma (RM) – 6 lavoratori;

Cagliari (CA) – 1 lavoratore;

così suddivisi:

7 lavoratori per il periodo dal 01.02.2011 al 31.03.2011;

6 lavoratori per il periodo dal 01.04.2011 al 30.04.2011;

5 lavoratori per il periodo dal 01.05.2011 al 30.06.2011.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10% per il periodo dal 01.02.2011 al 30.06.2011.

Sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70 % del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo, a carico del FSE – POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 44.414,40 (quarantaquattromilaquattrocentoquattordici/40).

Pagamento diretto: SI

Matricola INPS: 7037728857.

Art. 2.

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 44.414,40 (quarantaquattromilaquattrocentoquattordici/40), è posto a carico del Fondo sociale per l'Occupazione e Formazione, di cui all'art. 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 2011

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

11A11710

DECRETO 5 agosto 2011.

Concessione del trattamento, ai sensi dell'art. 19, comma 10-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, come prorogato dall'art. 1, comma 32, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, per la società ARFIN SOLUTIONS SRL - (Decreto n. 61256).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 19, comma 10 bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con il quale è stato previsto: "ai lavoratori non destinatari dei trattamenti di cui all'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in caso di licenziamento, può essere erogato un trattamento di ammontare equivalente all'indennità di mobilità nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per l'anno 2009 agli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa. Ai medesimi lavoratori la normativa in materia di disoccupazione di cui all'art. 19, primo comma, del regio decreto 14 aprile 1939, n.636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, si applica con esclusivo riferimento alla contribuzione figurativa per i periodi previsti dall'art. 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 247";

Visto l'art. 2, comma 136, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 con il quale, nel prorogare le disposizioni di cui al sopra citato art. 19, comma 10 bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modifi-

cazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono stati estesi i benefici ivi previsti anche all'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro;

Visto l'art. 1, comma 32, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e n. 70 del 31 luglio 2009;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 14.04.2011, relativo alla società ARFIN SOLUTIONS SRL in liquidazione, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento di cui all'art. 19, comma 10 bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 e successive modificazioni e integrazioni, come prorogato dall'art. 1, comma 32, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, in favore dei lavoratori licenziati dalla predetta società;

Visti gli elenchi presentati dalla società ARFIN SOLUTIONS SRL in liquidazione, ai fini della concessione del trattamento di cui all'art. 19, comma 10 bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 e successive modificazioni e integrazioni, come prorogato dall'art. 1, comma 32, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di cui all'art. 19, comma 10 bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, - convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 15.04.2011 al 14.04.2012, la concessione del trattamento di cui all'art. 19, comma 10 bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 e successive modificazioni e integrazioni, come prorogato dall'art. 1, comma 32, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 14.04.2011, in favore di un numero massimo di 4 lavoratori licenziati dalla società ARFIN SOLUTIONS SRL in liquidazione, sedi di:

Milano (MI) – 1 lavoratore;

Roma (RM) – 3 lavoratori.

Ai medesimi lavoratori la normativa in materia di disoccupazione di cui all'art. 19, primo comma, del regio decreto 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, si applica con esclusivo riferimento alla contribuzione figurativa per i periodi previsti dall'art. 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, per la copertura del sostegno al reddito in favore dei lavoratori licenziati dalla società ARFIN SOLUTIONS SRL in liquidazione, sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 44.576,12 (quarantaquattromilacinquecentosettantasei/12).

Art. 2.

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 44.576,12 (quarantaquattromilacinquecentosettantasei/12), graverà sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 2011

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

11A11711

DECRETO 5 agosto 2011.

Concessione del trattamento, ai sensi dell'art. 19, comma 10-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, come prorogato dall'art. 1, comma 32, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, per la società CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINCIALE DI RIETI E TERNI S.C.A.R.L. - (Decreto n. 61257)**.**

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 19, comma 10 bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con il quale è stato previsto: "ai lavoratori non destinatari dei trattamenti di cui all'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in caso di licenziamento, può essere erogato un trattamento di ammontare equivalente all'indennità di mobilità nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per l'anno 2009 agli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa. Ai medesimi lavoratori la normativa in materia di disoccupazione di cui all'art. 19, primo comma, del regio decreto 14 aprile 1939, n.636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, si applica con

esclusivo riferimento alla contribuzione figurativa per i periodi previsti dall'art. 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 247";

Visto l'art. 2, comma 136, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 con il quale, nel prorogare le disposizioni di cui al sopra citato art. 19, comma 10 bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono stati estesi i benefici ivi previsti anche all'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro;

Visto l'art. 1, comma 32, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e n. 70 del 31 luglio 2009;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 02.05.2011, relativo alla società CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINCIALE DI RIETI E TERNI S.C.A.R.L., per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento di cui all'art. 19, comma 10 bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 e successive modificazioni e integrazioni, come prorogato dall'art. 1, comma 32, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, in favore dei lavoratori licenziati dalla predetta società;

Visti gli elenchi presentati dalla società CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINCIALE DI RIETI E TERNI S.C.A.R.L., ai fini della concessione del trattamento di cui all'art. 19, comma 10 bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 e successive modificazioni e integrazioni, come prorogato dall'art. 1, comma 32, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di cui all'art. 19, comma 10 bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, - convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 03.05.2011 al 02.05.2012, la concessione del trattamento di cui all'art. 19, comma 10 bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 e successive modificazioni e integrazioni, come prorogato dall'art. 1, comma 32, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 02.05.2011, in favore di un numero massimo di 3 lavoratori licenziati dalla società CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINCIALE DI RIETI E TERNI S.C.A.R.L., sedi di:

Narni (TR) – 1 lavoratore;

Rieti (RI) – 2 lavoratori.

Ai medesimi lavoratori la normativa in materia di disoccupazione di cui all'art. 19, primo comma, del regio decreto 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, si applica con esclusivo riferimento alla contribuzione figurativa per i periodi previsti dall'art. 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, per la copertura del sostegno al reddito in favore dei lavoratori licenziati dalla società CONSORZIO AGRARIO INTERPROVINCIALE DI RIETI E TERNI S.C.A.R.L, sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 33.566,64 (trentatremilacinquecentosessantasei/64).

Art. 2.

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 33.566,64 (trentatremilacinquecentosessantasei/64), graverà sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 2011

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

11A11712

DECRETO 5 agosto 2011.

Concessione del trattamento, ai sensi dell'art. 19, comma 10-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, come prorogato dall'art. 1, comma 32, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, per la società DOTT. ERMANN SRL - (Decreto n. 61258).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 19, comma 10 bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con il quale è stato previsto: "ai lavoratori non destinatari dei trattamenti di cui all'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in caso di licenziamen-

to, può essere erogato un trattamento di ammontare equivalente all'indennità di mobilità nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per l'anno 2009 agli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa. Ai medesimi lavoratori la normativa in materia di disoccupazione di cui all'art. 19, primo comma, del regio decreto 14 aprile 1939, n.636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, si applica con esclusivo riferimento alla contribuzione figurativa per i periodi previsti dall'art. 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 247";

Visto l'art. 2, comma 136, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 con il quale, nel prorogare le disposizioni di cui al sopra citato art. 19, comma 10 bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono stati estesi i benefici ivi previsti anche all'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro;

Visto l'art. 1, comma 32, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e n. 70 del 31 luglio 2009;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 19.01.2011, relativo alla società DOTT. ERMANN SRL in fallimento, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento di cui all'art. 19, comma 10 bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 e successive modificazioni e integrazioni, come prorogato dall'art. 1, comma 32, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, in favore dei lavoratori licenziati dalla predetta società;

Visti gli elenchi presentati dalla società DOTT. ERMANN SRL in fallimento, ai fini della concessione del trattamento di cui all'art. 19, comma 10 bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 e successive modificazioni e integrazioni, come prorogato dall'art. 1, comma 32, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di cui all'art. 19, comma 10 bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, - convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 20.01.2011 al 19.01.2012, la concessione del trattamento di cui all'art. 19, comma 10 bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 e successive modificazioni e integrazioni, come prorogato dall'art. 1, comma 32, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 19.01.2011, in favore di un numero massimo di 16 lavoratori licenziati dalla società DOTT. ERMANN SRL in fallimento, unità di:

Marghera-Venezia (VE) – 1 lavoratore;

Treviso – 2 lavoratori;

Villorba (Treviso) – 2 lavoratori;

Latina – 1 lavoratore;

Roma – 2 lavoratori;

Sassuolo – 2 lavoratori;

Cassino – 2 lavoratori;

San Mauro Torinese – 2 lavoratori;

Parma – 1 lavoratore;

Firenze – 1 lavoratore.

Ai medesimi lavoratori la normativa in materia di disoccupazione di cui all'art. 19, primo comma, del regio decreto 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, si applica con esclusivo riferimento alla contribuzione figurativa per i periodi previsti dall'art. 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, per la copertura del sostegno al reddito in favore dei lavoratori licenziati dalla società DOTT. ERMANN SRL in fallimento, sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 177.701,60 (centosettantasettemilasettecentouno/60).

Art. 2.

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 177.701,60 (centosettantasettemilasettecentouno/60), graverà sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 2011

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

11A11713

DECRETO 5 agosto 2011.

Concessione, ai sensi dell'art. 1, comma 30 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società WORKOPP SPA - (Decreto n. 61259).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

Visti gli accordi in sede di Conferenza Stato Regioni del 12.02.2009 e del 20.04.2011;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 10.03.2011, relativo alla società WORKOPP SPA, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

Visti gli assensi delle Regioni Lazio (08.04.2011), Emilia Romagna (29.03.2011), Piemonte (31.03.2011), Friuli Venezia Giulia (30.03.2011), Umbria (08.04.2011), Toscana (13.04.2011) e Provincia autonoma si Trento (31.03.2011) e che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società WORKOPP SPA, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

Vista l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda WORKOPP SPA;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è autorizzata, per il periodo dal 01.03.2011 al 30.06.2011, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 10.03.2011, in favore di un numero massimo di 30 lavoratori della società WORKOPP SPA, dipendenti presso le sedi di:

Piacenza – 6 lavoratori;

Parma (PR) – 1 lavoratore;

Roma (RM) – 2 lavoratori;

Bologna (BO) – 3 lavoratori;

Bologna (BO) – 4 lavoratori;

Ravenna (RA) – 1 lavoratore;

Torino (TO) – 3 lavoratori;

Carrara (MS) – 3 lavoratori;

Arezzo (AR) – 1 lavoratore;

Perugia (PG) – 1 lavoratore;

Trento (TN) – 2 lavoratori;

Tolmezzo (UD) – 3 lavoratori.

La contrazione dell'orario di lavoro sarà effettuata fino ad un massimo del 70%.

A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo, a carico del FSE – POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 126.757,20 (centoventiseimilasettecentocinquantasette/20).

Matricola INPS: 6103082385

Pagamento diretto: SI.

Art. 2.

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 126.757,20 (centoventiseimilasettecentocinquantasette/20), graverà sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 2011

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

11A11714

DECRETO 5 agosto 2011.

Concessione, ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società MONTEFIBRE SPA - (Decreto n. 61260).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

Visti gli accordi in sede di Conferenza Stato Regioni del 12.02.2009 e del 20.04.2011;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 15.03.2011, relativo alla società MONTEFIBRE SPA, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

Visti gli assensi delle Regioni Lombardia (19.04.2011) e Veneto (22.03.2011) che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società MONTEFIBRE SPA, in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

Vista l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda MONTEFIBRE SPA, in favore di un numero massimo di:

183 lavoratori in forza presso la sede di Venezia (VE);

15 lavoratori in forza presso la sede di Milano (MI), sospesi a rotazione e corrispondenti a 10 unità lavorative;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è autorizzata, per il periodo dal 06.04.2011 al 31.12.2011, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 15.03.2011, in favore di un numero massimo di 198 lavoratori della società MONTEFIBRE SPA, sospesi a rotazione e corrispondenti ad un numero massimo di 193 unità lavorative, dipendenti presso le sedi di:

183 lavoratori in forza presso la sede di Venezia (VE);

15 lavoratori in forza presso la sede di Milano (MI), sospesi a rotazione e corrispondenti a 10 unità lavorative.

A valere sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo, a carico del FSE – POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 2.569.295,13 (duemilionicinquecentosessantanovemiladuecentonovantacinque/13).

Matricola INPS: 4900262489

Pagamento diretto: SI.

Art. 2.

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 2.569.295,13 (duemilionicinquecentosessantanovemiladuecentonovantacinque/13), graverà sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 2011

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

11A11715

DECRETO 5 agosto 2011.

Concessione del trattamento, ai sensi dell'art. 19, comma 10-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, come prorogato dall'art. 1, comma 32, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, per la società GRUPPO PROMETEO SPA - (Decreto n. 61261).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 19, comma 10 bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con il quale è stato previsto: "ai lavoratori non destinatari dei trattamenti di cui all'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in caso di licenziamento, può essere erogato un trattamento di ammontare equivalente all'indennità di mobilità nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per l'anno 2009 agli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa. Ai medesimi lavoratori la normativa in materia di disoccupazione di cui all'art. 19, primo comma, del regio decreto 14 aprile 1939, n.636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, si applica con esclusivo riferimento alla contribuzione figurativa per i periodi previsti dall'art. 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 247";

Visto l'art. 2, comma 136, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 con il quale, nel prorogare le disposizioni di cui al sopra citato art. 19, comma 10 bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono stati estesi i benefici ivi previsti anche all'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro;

Visto l'art. 1, comma 32, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e n. 70 del 31 luglio 2009;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 19.04.2011, relativo alla società GRUPPO PROMETEO SPA in fallimento, per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento di cui all'art. 19, comma 10 bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 e successive modificazioni e integrazioni, come prorogato dall'art. 1, comma 32, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, in favore dei lavoratori licenziati dalla predetta società;

Visti gli elenchi presentati dalla società GRUPPO PROMETEO SPA in fallimento, ai fini della concessione del trattamento di cui all'art. 19, comma 10 bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 e successive modificazioni e integrazioni, come prorogato dall'art. 1, comma 32, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di cui all'art. 19, comma 10 bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, - convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 19.04.2011 al 18.04.2012, la concessione del trattamento di cui all'art. 19, comma 10 bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 e successive modificazioni e integrazioni, come prorogato dall'art. 1, comma 32, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 19.04.2011, in favore di un numero massimo di 37 lavoratori licenziati dalla società GRUPPO PROMETEO SPA in fallimento, sedi di:

Milano (MI) – 9 lavoratori;

Caserta (CE) – 1 lavoratore;

Cosenza (CS) – 2 lavoratori;

Busto Arsizio (VA) – 1 lavoratore;

Ferrara (FE) – 1 lavoratore;

Lecce (LE) – 2 lavoratori;

Padova (PD) – 1 lavoratore;

Roma (RM) – 1 lavoratore;

Messina (ME) – 2 lavoratori;

Mestre (VE) – 2 lavoratori;

Pavia (PV) – 2 lavoratori;

Rimini (RN) – 1 lavoratore;

Varese (VA) – 2 lavoratori;

Bologna (BO) – 2 lavoratori;

Firenze (FI) – 3 lavoratori;

Palermo (PA) – 4 lavoratori;

Napoli (NA) – 1 lavoratori.

Ai medesimi lavoratori la normativa in materia di disoccupazione di cui all'art. 19, primo comma, del regio decreto 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, si applica con esclusivo riferimento alla contribuzione figurativa per i periodi previsti dall'art. 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, per la copertura del sostegno al reddito in favore dei lavoratori licenziati dalla società GRUPPO PROMETEO SPA in fallimento, sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 412.446,03 (quattrocentododicimilaquattrocentoquarantasei/03).

Art. 2.

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 412.446,03 (quattrocentododicimilaquattrocentoquarantasei/03), graverà sullo stanziamento di cui alla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 2011

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

11A11716

DECRETO 9 agosto 2011.

Concessione del trattamento di CIGS, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 203/2008, per i lavoratori della società AERDORICA SPA - (Decreto n. 61192).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Visto l'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

Visto l'art. 1, comma 36, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Visto l'accordo governativo del 07.10.2010, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la società AERDORICA SPA, è stato concordato il ricorso al trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per un periodo di 24 mesi, in favore di un numero massimo di 87 unità lavorative che verranno poste in CIGS a decorrere dal 11.10.2010;

Visto il decreto n. 56082 del 20.12.2010 con il quale è stata erroneamente autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di un numero massimo di 87 lavoratori della società AERDORICA SPA, per il periodo dal 11.10.2010 al 10.04.2011, ai sensi dell'art.1 bis, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 05.10.2004, n. 249 anziché ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

Vista l'istanza con la quale la società AERDORICA SPA, ha richiesto la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di un numero massimo di 87 unità lavorative per il periodo dal 11.04.2011 al 10.10.2011;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, in favore di un numero massimo di 87 unità lavorative per il periodo dal 11.10.2010 al 10.04.2011 e per il periodo dal 11.04.2011 al 10.10.2011;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è autorizzata la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, in favore di un numero massimo di 87 unità lavorative, della società AERDORICA SPA, per il periodo dal 11.10.2010 al 10.04.2011;

Unità: Falconara Marittima (AN);

Matricola INPS: 0302039098

Pagamento diretto: NO

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 2, commi 37 e 38, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è autorizzata la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni salariale, in favore di un numero massimo di 87 unità lavorative, della società AERDORICA SPA, per il periodo dal 11.04.2011 al 10.10.2011;

Unità: Falconara Marittima (AN);

Matricola INPS: 0302039098

Pagamento diretto: NO

Art. 3.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 4.

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Art. 5.

La società è tenuta a presentare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di 24 mesi, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto n. 56082 del 20.12.2010.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 2011

Il direttore generale: PADUANO

11A11717

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2011-SON-198) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.